



COMUNE DI POGGIO RENATICO

PROVINCIA DI FERRARA

Al Revisore Unico dei Conti

Dott. Stefano Bigi

Poggio Renatico li, 14/10/2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI ACCORDO SULLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2022, CON RIFERIMENTO ALLO STRALCIO DI CONTRATTO DECENTRATO E ACCORDO ECONOMICO SOTTOSCRITTI DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IL GIORNO 29/10/2019, - PROT. 18296 E SS.MM.II.

ISTITUTO	Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo, 2022.
SCOPO	Documento di accompagnamento dell'ipotesi di accordo decentrato ed economico di secondo livello, al fine di ottenere la certificazione positiva da parte dell'organo di revisione.
FONTE NORMATIVA	<ul style="list-style-type: none">- Punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato A/2 al D.lgs. 118/2011;- Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012;
CONTENUTO DELLA NORMA	<p>Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001: <i>“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”</i></p> <p>Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012): Parte I.3: <i>“Tutti i contratti integrativi formalmente sottoscritti in sede di Amministrazione o Ente dalla parte pubblica e dalle rappresentanze dei dipendenti (OO.SS., RSU) debbono rispettare limiti e materie previsti ed essere in ogni caso sottoposti a certificazione da parte degli Organi di controllo per una ordinata verifica, in particolare, dei riflessi economici cui tali contratti in genere danno luogo.</i></p> <p><i>Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>contratti integrativi normativi (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);</i>• <i>contratti integrativi economici - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere (Ccnl, Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più frequentemente, ad uno</i>

specifico anno;

- *contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.”*

MODALITA' REDAZIONE	DI Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 ed è stato aggiornato con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note applicative/
COMPETENZA	Responsabile del Servizio del Personale
AUTORE	Dott.ssa Daniela Bonifazzi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	13 ottobre 2022
Periodo temporale di vigenza delle modifiche apportate al contratto decentrato integrativo (parte giuridica)	Ai sensi dell'art. 8 comma 7 del CCNL 21/05/2018, i contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi; E' stata apportata alla parte giuridica con rilevanza per l'anno 2022, una modifica/precisazione, non significativa.
Periodo temporale di vigenza dell'accordo sulla determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio (parte economica)	Anno 2022
Periodo temporale di vigenza dei regolamenti allegati al contratto decentrato integrativo, incidenti sull'utilizzo del fondo	Al presente contratto non sono allegati regolamenti incidenti sull'utilizzo del fondo 2022. Trattandosi di ultrattività del CCDI 2019-2021, per il 2022, in ogni caso non impattante sui regolamenti incidenti sull'utilizzo del fondo già approvati si confermano integralmente quelli già sottoscritti dalle parti in data 29/10/2019. Detti regolamenti si ricorda avevano quale periodo di vigenza: dalle rispettive date di sottoscrizione/approvazione definitive fino alla stipula di un successivo contratto decentrato, fatto salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.
Composizione della delegazione trattante, come definita con DGC n. 55 del 12/06/2019	Parte Datoriale Presidente: Segretario Generale – Dott. Pietro Veronese Componenti: Vice Presidente e componente: Daniela Bonifazzi – Responsabile Area Ragioneria Bilancio Economato Personale –; Componente: Raffaele Testoni – Responsabile Area Servizi alla Persona Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni ed Autonomie Locali - RSU Firmatarie della preintesa: FP-CGIL - RSU
Soggetti destinatari	Dipendenti del Comune di Poggio Renatico
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Determinazione in via generale di parte delle materie demandate alla contrattazione decentrata, come definite dal CCNL 2016 – 2018 del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018: – indicazione della quantificazione delle risorse destinate alle progressioni orizzontali , che saranno attivate con riferimento all'annualità 2022, con conferma dei criteri già disciplinati nel CCDI 2019-2021, sottoscritto in data 29/10/2019 e s.m.i.

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<i>Il presente campo sarà compilato successivamente alla certificazione da parte dell'Organo di Revisione</i>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Per gli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3 del D.lgs. n. 150/2009. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3,4,5, comma 2,7,9 e 15, comma 1, del d.lgs n.150/2009. Non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 150/2009.</p> <p>L'ente ha approvato il Piano delle performance 2022 con DGC n. 34 del 01/04/2022, con documento che risponde ai requisiti dell'art. 169 del Tuel in quanto integra la parte contabile, già approvata con Delibera di G.C. n. 111 del 23/12/2021, con il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art.197, comma 2, lettera a), del Tuel, articolato per servizi con obiettivi, indicatori e relativi target, fornendo così una rappresentazione completa del ciclo di programmazione economico-finanziaria e del ciclo della performance (art.4 del D.Lgs. 150/2009), così come modificato dall'art.2 del D.Lgs 74/2017;</p>
		<p>E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D.lgs 150/2009 per il triennio 2022/2024, unito al Piano Triennale di prevenzione della corruzione, con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 24/04/2022.</p>
		<p>È stato assolto, per quanto di propria competenza, l'obbligo di pubblicazione relativo a materie connesse con la gestione del personale, come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.</p>
		<p>Il Comune di Poggio Renatico ha rispettato, a consuntivo 2021 i limiti di spesa in materia di personale previsti dall'art. 1, comma 557 e ss della L. 296/2006, come evidenziato nel Rendiconto 2021 approvato con DCC n. 13 del 28/04/2022.</p>
		<p>La Relazione sulla Performance per l'anno 2021 del Comune di Poggio Renatico è stata validata dall'NdV competente, acquisita in data 16/06/2022 al prot. n. 10524, ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del D.Lgs. n. 150/2009 ed approvata dalla Giunta Comunale con Delibera: n. 60 del 24/06/2022.</p> <p>La Relazione e la relativa validazione da parte dell'NdV sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente alle competenti sezioni dell' "Amministrazione Trasparente".</p>
		<p>Il Comune di Poggio Renatico ha conseguito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per l'anno 2021, come debitamente dimostrato nell'apposito allegato al Rendiconto della Gestione per l'anno 2021 approvato con DCC n. 13 del 28/04/2022;</p>
Eventuali osservazioni =====		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

PREMESSA

In merito al contenuto del contratto oggetto della presente relazione si ritiene importante evidenziare che il D.Lgs. n.150 del 27/10/2009 e s.m.i. ha ridotto le materie demandate alla contrattazione collettiva decentrata, nel contempo rafforzando il potere datoriale delle pubbliche amministrazioni. Inoltre è intervenuta la disciplina del D.L.95/2012 (spending review) che in linea con i contenuti del cosiddetto “Decreto Brunetta” ha modificato il sistema delle relazioni sindacali accentuando il potere datoriale e prevedendo, in materia di organizzazione e gestione del personale, la semplice informazione alle organizzazioni sindacali.

In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale comparto Funzioni Locali con valenza giuridica ed economica per il triennio 2016/2018 che ha apportato notevoli innovazioni sia nell'ambito della costituzione e di utilizzo dei fondi delle risorse decentrate che nell'ambito delle relazioni sindacali. Le materie che il CCNL riserva alla contrattazione collettiva integrativa, sono disciplinate all'art.7 del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Comune di Poggio Renatico ha sottoscritto il CCDI 2019-2021 e accordo economico, in data 29/10/2019, per il triennio 2019 – 2021 (accordo normativo) unito all'accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per il triennio 2019 – 2021 (accordo economico), modificati in data 04/11/2020 e in data 05/11/2021, scaduti il 31/12/2021.

Tuttavia ai sensi dell'art. 8 comma 7 del CCNL 21/05/2018, i contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi;

Pertanto in data 31/12/2021 sia il CCDI che l'accordo economico, entrambi valevoli per il triennio 2019 – 2021, già sottoscritti, sono dunque scaduti. Nonostante sia espressamente previsto, in ottemperanza del comma 7 dell'art. 8 del CCNL 2016 – 2018, all'art. 3 comma 2 del CCDI 2019 – 2021 e s.m.i. che: *“Per il principio della ultrattività dei contratti integrativi si da altresì atto che il presente contratto conserverà la sua efficacia sino alla stipulazione di successivo contratto, per le parti non in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale e fatto salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.”*, è apparso doveroso provvedere alla determinazione della consistenza del fondo delle risorse decentrate, relativo all'anno 2022, al fine di dare corso alle trattative, da svolgersi in seno alla Delegazione Trattante, per addivenire alla sottoscrizione del nuovo CCDI e accordo economico per il personale dipendente del Comune di Poggio Renatico, che sarà fondato, allo stato attuale, sulla disciplina del vigente CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018, in attesa della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL 2019 – 2021, non ancora avvenuta alla data di adozione della presente relazione, la cui pre-intesa è stata sottoscritta il 4/8/2022;

La presente relazione pertanto è riferita alla conferma dello stralcio di contratto integrativo decentrato (parte giuridica) valevole per il triennio 2019/2021 e di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per gli anni 2019 – 2021, precedentemente sottoscritti dalla Delegazione trattante in data 29/10/2019 – prot. 18296 e ss.mm.ii, con una unica modifica non significativa ma necessarie alla parte giuridica, mentre con riferimento alla parte economica, si è proceduto unicamente all'accordo sulla quantificazione del budget destinato per l'anno 2022 alle progressioni orizzontali, con conferma di tutto quanto contrattato in precedenza.

Le modifiche apportate dalle parti avranno incidenza unicamente, per l'annualità 2022, con conferma tuttavia di tutto il rimanente contenuto già contrattato precedentemente nel CCDI 2019-2021 prot. 18296 del 29/10/2019, come modificato con prot. 16497 del 4/11/2020 e prot. 17761 del 5/11/2021, non modificato ad opera del presente CCDI 2022.

Si ricorda che:

- lo stralcio di contratto integrativo originario era volto a disciplinare solamente una parte delle materie elencate all'art. 7 del CCNL 2016 – 2018, di seguito riportate:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
- d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) del CCNL 2016 – 2018 e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di funzione per il personale della Polizia locale, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 56-sexies del CCNL 2016 - 2018;

- ai fini della certificazione da rendersi a cura dell'Organo di Revisione dell'ente, ai sensi dell'art. Art. 40 comma 3-sexies, D.lgs n. 165/2001 e della Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, era stata sottoscritta apposita Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria a cura della sottoscritta Responsabile di Area, sull'ipotesi di stralcio di contratto decentrato triennale 2019 - 2021, trasmessa all'Organo di Revisione in data 07/10/2019, con nota prot. 16885/2019;

- il Revisore dei Conti con Verbale n. 24 del 08/10/2019 aveva formulato il competente parere favorevole in ordine alla proposta di delibera di Giunta comunale di autorizzazione alla Delegazione Trattante di sottoscrizione definitiva del suddetto documento e certificato la conformità alle norme vigenti e la compatibilità economico-finanziaria della Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria, di cui al prot. num.: 16885/2019 e dell'ipotesi di stralcio di contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2019 – 2021 e di accordo (*Allegati A e AI*) per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per gli anni 2019- 2021, sottoscritti appunto in ipotesi dalla Delegazione Trattante in data 04/10/2019 – prot. 16759.

anche in occasione della sottoscrizione della prima modifica dello stralcio di contratto decentrato triennale 2019 – 2021 ed accordo economico triennale, volta ad incidere unicamente sulle annualità residue di vigenza dello stesso (anni 2020 e 2021) e costituente appendice integrativa al CCDI 2019 – 2021:

- ai fini della certificazione da rendersi a cura dell'Organo di Revisione dell'ente, ai sensi dell'art. Art. 40 comma 3-sexies, D.lgs n. 165/2001 e della Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, era stata sottoscritta apposita Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria a cura della sottoscritta Responsabile di Area, sull'ipotesi di modifica succitata, trasmessa all'Organo di Revisione in data 13/10/2020, con nota prot. 15107/2020;

- il Revisore dei Conti con Verbale n. 25 del 14/10/2020 aveva formulato il competente parere favorevole in ordine alla proposta di delibera di Giunta comunale di autorizzazione alla Delegazione Trattante di sottoscrizione definitiva del suddetto documento e certificato la conformità alle norme vigenti e la compatibilità economico-finanziaria della Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria, di cui al prot. num.: 15107/2010 e dell'ipotesi di modifica dello stralcio di contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2019 – 2021 e di accordo (*Allegati A e AI*) per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per gli anni 2019- 2021, sottoscritti appunto in ipotesi dalla Delegazione Trattante in data 06/10/2020 prot. 14644, volta ad incidere unicamente sulle residue annualità di vigenza (anni 2020 e 2021) e costituente appendice integrativa al CCDI 2019 -2021. La modifica fu sottoscritta definitivamente in data 04/11/2020, prot. 16497, come da Verbale n. 4 di Delegazione Trattante.

- in occasione della sottoscrizione della seconda modifica dello stralcio di contratto decentrato triennale 2019 – 2021 ed accordo economico triennale, volta ad incidere unicamente sulla annualità residua di vigenza dello stesso (anno 2021) e costituente appendice integrativa al CCDI 2019 – 2021:

- ai fini della certificazione da rendersi a cura dell'Organo di Revisione dell'ente, ai sensi dell'art. Art. 40 comma 3-sexies, D.lgs n. 165/2001 e della Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19

luglio 2012, era stata sottoscritta apposita Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria a cura della sottoscritta Responsabile di Area, sull'ipotesi di modifica succitata, trasmessa all'Organo di Revisione in data 11/10/2021 prot. 16279;

- il Revisore dei Conti con Verbale n. 24 del 19/10/2021, aveva formulato il competente parere favorevole in ordine alla proposta di delibera di Giunta comunale di autorizzazione alla Delegazione Trattante di sottoscrizione definitiva del suddetto documento e certificato la conformità alle norme vigenti e la compatibilità economico-finanziaria della Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria, di cui al prot. num.: 16279/2021 e dell'ipotesi di modifica dello stralcio di contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2019 – 2021 e di accordo, valevole per l'anno 2021;

Nella presente ipotesi di contratto, volta a modificare unicamente un punto del precedente accordo decentrato, a valere unicamente sulla restante annualità di vigenza: anno 2021, le parti stabiliscono che tra le finalità che sottendono alla sottoscrizione del documento qui in esame risulta:

- quella di dare attuazione alle linee di indirizzo fornite dall'Amministrazione Comunale alla Delegazione Trattante sia con DGC n. 71 del 28/07/2022, recepite dalla Delegazione Trattante in occasione della sottoscrizione della presente ipotesi di contratto;

- la volontà, già prevista in occasione della sottoscrizione del CCDI 2019 – 2021 (parte normativa) all'art. 11 ed al punto 9 dell'accordo economico 2019 – 2021, allegato parte integrante al CCDI 2019 – 2021 di attivare l'istituto delle progressioni economiche orizzontali riferite all'anno 2022.

ora, data la proiezione di utilizzo del fondo 2022, allegata alla ipotesi di modifica al contratto in esame, quale parte integrante e sostanziale: accordo economico per l'anno 2022 (Allegato A1), si rende possibile definire quanto di competenza per l'attivazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022.

Le parti inoltre:

- hanno concordato che per tutto quanto non ricompreso nella presente preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo valevole per l'anno 2022 ed accordo economico per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022, si rimanda a quanto già sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 29/10/2019, prot. 18296, tenuto altresì conto della prima modifica apportata e sottoscritta dalla Delegazione Trattante in data 04/11/2020, come da Verbale n.4, prot. 16497, e della seconda modifica apportata e sottoscritta dalla Delegazione Trattante in data 05/11/2021, come da Verbale n.4, prot. 17771;

Analogamente si ritiene pienamente vigente, per quanto non modificato dalla preintesa qui in esame, quanto già relazionato dalla sottoscritta in occasione;

- dell'ottenimento della certificazione dell'ipotesi di stralcio di contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2019 – 2021 e di accordo (*Allegati A e AI*) per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per gli anni 2019-2021, di cui al prot. num.: 16885/2019 a cui ha fatto seguito la sottoscrizione definitiva dei suddetti documenti da parte della Delegazione Trattante in data 29/10/2019 – prot. 18296/2019;

- dell'ottenimento della certificazione dell'ipotesi di prima modifica dello stralcio di contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2019 – 2021 e di accordo (*Allegati A e AI*) per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per gli anni 2019-2021, volta ad incidere sulle residue annualità di vigenza (anni 2020 e 2021) e costituente appendice integrativa al CCDI 2019 – 2021, di cui al prot. num.: 15107/2020 a cui ha fatto seguito la sottoscrizione definitiva dei suddetti documenti da parte della Delegazione Trattante in data 04/11/2020 con Verbale n. 4;

- dell'ottenimento della certificazione dell'ipotesi di seconda modifica dello stralcio di contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2019 – 2021 e di accordo (*Allegati A e AI*) per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per gli anni 2019 - 2021, volta ad incidere sulla annualità 2021) e costituente appendice integrativa al CCDI 2019 – 2021, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione definitiva dei suddetti documenti da parte della Delegazione Trattante in data 05/11/2021 con Verbale n. 4;

Di conseguenza anche la presente Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria verterà unicamente sulle parti dello stralcio di contratto collettivo decentrato integrativo valevole per l'anno 2022 e di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022 tenuto conto delle modifiche apportate in data 04/11/2020 e 5/11/2022, modificate dall'ipotesi in esame, facendo sin da ora espresso rinvio integrale alla precedente Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria prot. num.: 16885/2019, 15107/2020 e n. 16279/2021, per ulteriori dettagli in merito a quanto ad oggi non modificato e per tanto non bisognevole di adeguamenti.

La preintesa in oggetto, contiene unicamente una modifica/precisazione in merito al numero degli incarichi delle specifiche responsabilità attribuibili per l'anno 2022 e la previsione del budget destinato alle progressioni orizzontali nell'accordo economico 2022, con conferma della determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio già contrattate per gli anni 2019 – 2021, compreso l' allegato contenente il dettaglio di utilizzo del salario accessorio e la quantificazione previsionale degli importi destinati ai vari singoli istituti regolati dal contratto 2019 – 2021, con riferimento all'anno 2022, in coerenza con il contenuto della modifica al contratto, sottoscritto nella medesima data e la ripartizione del fondo (Allegato A1) costituente così come modificato attraverso la presente ipotesi.

Ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro. Sono in particolare escluse dalla contrattazione collettiva le materia attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.

Inoltre il citato art. 40 comma 3 bis prevede che le pubbliche amministrazioni attivino livelli autonomi di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei seguenti principi:

- non si possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese;
- rispetto dei vincoli derivanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
- assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici;
- rispetto dei vincoli e limiti dei contratti nazionali.

L'accordo economico in esame è stato redatto in coerenza al nuovo sistema di relazioni sindacali introdotto dal Decreto Brunetta ed al nuovo CCNL 2016 – 2018 oltre che ai criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ad alla valorizzazione della qualità della prestazione individuale.

In merito ai regolamenti ad oggi vigenti, incidenti sull'utilizzo del fondo volti a disciplinare l'attribuzione di trattamenti economici accessori previsti da specifiche normative si dava atto nel CCDI 2019-2021 che non venivano ricompresi nel contratto decentrato originario, ma si elencavano tuttavia a titolo ricognitorio. Per quanto concerne quelli già approvati e tuttora applicabili e pertanto vigenti si elencano i seguenti:

1. Regolamento per l'applicazione dell'ICI – Comune di Poggio Renatico, approvato con DCC n. 62/2010 e s.m.i.;
2. Regolamento per la costituzione, e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. – Comune di Poggio Renatico, precedentemente approvato con DGC n. 35 del 28/03/2017, trasmesso preventivamente alle OO.SS in data 08/03/2017 e sul quale in data 16 marzo 2017, in data 22 marzo 2017 e in data 23 marzo 2017, la delegazione sindacale, unitamente alla RSU, ha comunicato di non apportare modifiche al Regolamento proposto;
3. Regolamento per la costituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi per l'attività di controllo dell'IMU e della TARI – Comune di Poggio Renatico, approvato con DGC n. 79/2019, autorizzandone la presentazione alla Delegazione trattante per addivenire alla sottoscrizione definitiva del documento, avvenuta in data 29/10/2019.

Si rimanda integralmente ai succitati testi regolamentari in merito ai contenuti delle norme che li hanno legittimati nel tempo, e anche con la presente preintesa in esame non vengono modificati.

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo e dall'accordo economico:

A1 – illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo e dall'accordo economico:

La presente ipotesi di contratto decentrato integrativo 2022, contempla al suo interno l'ultrattività dei contenuti del CCDI già sottoscritto in data 29/10/2019, come modificato in data 04/11/2020, e 05/11/2021, che viene pertanto confermato, con una unica modifica apportata all'art. 9 comma 6 rispetto al numero delle indennità per specifiche responsabilità di cui al comma 1 e 4, che vengano determinate per l'anno 2022 in complessive massimo dieci annuali rispetto alle otto precedentemente indicate per il triennio 2019-2021;

Il contratto decentrato giuridico 2019/2021, vigente, sottoscritto dalle parti il 29/10/2019, come modificato ed integrato da quanto sottoscritto in data 04/11/2020, e 05/11/2021, risulta tuttora in linea anche con le disposizioni normative vigenti in materia di meritocrazia e premialità.

Riguardo all'accordo economico non sono state apportate modifiche a quanto precedentemente contrattato, ma è stato riportato unicamente la previsione del budget destinato per l'anno 2022 alle progressioni orizzontali. E' stato pertanto determinato il riparto riservato alle singole categorie data la proiezione dell'importo complessivo di spesa delle progressioni economiche degli aventi diritto a partecipare alla procedura per l'anno 2022, con conferma della decorrenza dei passaggi economici agli aventi diritto, dal 1/1/2022. Il tutto nel rispetto delle normative vigenti e nei limiti del 50% massimo di progressioni economiche rispetto agli aventi diritto alla partecipazione alle selezioni.

Pertanto l'attivazione dell'istituto, a seguito della sottoscrizione del presente contratto ed accordo, è disposta anche per l'anno 2022, secondo i criteri vigenti già contrattati, ma con il budget a disposizione per tale anno, quantificato ad opera della preintesa in esame.

Si evidenzia che l'ente presenta un contratto decentrato 2019-2021 sottoscritto, a riguardo dei criteri per le progressioni orizzontali, assolutamente in linea con quanto disposto dall'art. 16 del CCNL 2016/2018, e secondo quanto ribadito con il recente parere ARAN CFL 121 del 04/11/2020 nel quale, l'ARAN, a seguito di specifico quesito posto in merito alla possibilità che la contrattazione integrativa possa modificare il requisito di 24 mesi previsto dall'art. 16, comma 6 del CCNL, dapprima sancisce che il periodo minimo di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento costituisce un requisito di partecipazione alla procedura per l'attribuzione della progressione economica orizzontale che non può in nessun caso essere modificato in aumento o in diminuzione in sede di contrattazione integrativa, data la mancanza della disciplina nel CCNL di ogni delega in tal senso alla contrattazione di secondo livello;

In fine si riporta:

- la proposta di ripartizione preventiva del fondo 2022, allegata all'accordo quale parte integrante e sostanziale: allegato "A1";

Si rimanda per ulteriori approfondimenti a quanto indicato nella preintesa in esame, dando atto che viene confermato tutto quanto già presente nel CCDI 2019-2021 sottoscritto il 29/10/2019, come modificato con verbale n. 4 del 4/11/2020 e n. 5/2021, eccetto quanto modificato ad opera della preintesa in esame.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

La costituzione del fondo è stata determinata, nel rispetto delle fonti normative e contrattuali, dal Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale, per la parte stabile, con indirizzi della Giunta per la parte variabile, a cui si aggiunge un successivo ulteriore atto della citata responsabile di quantificazione complessiva del fondo sia di parte stabile che di parte variabile.

L'impiego e la destinazione complessiva delle risorse è il frutto della combinazione di diversi fattori quali, ad esempio:

- l'organizzazione del lavoro, di competenza esclusiva dei Responsabili di Area;
- l'attivazione di funzioni che prevedono la corresponsione di incentivi;
- l'effettiva operatività e presenza del personale;
- il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la verifica della produttività;

- il verificarsi delle condizioni che determinano l'assegnazione delle indennità

Il fondo, come da ultimo costituito, attualmente è di durata annua: 2022, in attesa della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, che produrrà effetti dalla data successiva alla sottoscrizione .

Ciò premesso il fondo complessivo delle risorse decentrate del Comune di Poggio Renatico per l'anno 2022, così come attualmente costituito presenta i seguenti importi:

- € **142.335,04** assoggettato ai limiti in materia di trattamento accessorio del personale per l'anno 2022 (di cui € 142.335,04 limite 2016 salario accessorio dipendenti non P.O);
- € **182.486,75** per l'anno 2022, complessivamente inteso (soggetto e non soggetto al limite);

Le risorse disponibili complessive derivanti sia dalla parte stabile che dagli incrementi di parte variabile del fondo per l'anno 2022, per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016 - 2018, oggi ammontano ad € **87.611,02** per l'anno 2022;

L'importo complessivo del fondo viene poi riportato nell'Allegato A1, nel quale si dà altresì evidenza della quantificazione complessiva preventiva dell'impiego negli istituti contrattuali disciplinati nel contratto compreso quelle finanziate con le risorse stabili del fondo che non ne esaurisce l'importo, come richiesto dalle disposizioni vigenti in materia.

Come già concordato dalle parti nell'anno 2019 ed ad oggi non modificato, gli importi ricompresi nell'Allegato A1, costituiscono una quantificazione previsionale per l'anno 2022 dei singoli istituti regolati dal CCDI 2019 - 2021 e dalla presente preintesa del CCDI e contratto economico stesso; eventuali risparmi che si verranno a determinare al termine dell'esercizio successivamente alla data di stipula del presente contratto saranno destinati totalmente al finanziamento dei premi correlati alla performance del personale, fatta eccezione per le risorse aggiuntive stanziare:

- ai sensi delle diverse fattispecie contemplate dalla Lett. c) dell'art. 67, comma 3 del CCNL 2016 - 2018;

le quali, qualora non fossero effettivamente impiegate durante i periodi di riferimento, costituiranno economia di bilancio.

Qualora gli importi oggi quantificati preventivamente nell'Allegato A1) alla preintesa, riferiti a fattispecie poste ad incremento del fondo risorse decentrate di parte variabile ritenute a qualunque titolo escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, nel corso dell'anno 2022 dovessero oltrepassare l'importo ad oggi previsto (con esclusione del fondo Incentivi per accertamenti IMU e TARI di cui al comma 1091 dell'art. 1 della L. n. 145/2018), verrà data evidenza, dell'importo effettivamente erogato, nell'apposito atto di determinazione a consuntivo del fondo risorse decentrate per ciascuna annualità di riferimento, da trasmettersi alla Delegazione Trattante. L'adeguamento a consuntivo di detti importi, non determinando impatti sui limiti del salario accessorio e discendendo in ogni caso da appositi accantonamenti ai competenti capitoli del bilancio di previsione, fungerà da mera presa d'atto da parte della Delegazione Trattante di quanto il normale andamento della gestione di ciascuna annualità possa discostarsi, da una quantificazione preventiva e necessaria per l'avvio delle trattative sindacali sottese alla sottoscrizione della presente modifica al contratto collettivo di lavoro integrativo triennale, da concludersi entro l'anno 2022.

Si da atto che:

- sempre in via preventiva, la somma da destinare a premi correlati alla performance dei dipendenti, da ripartire secondo i principi contenuti nello stralcio di collettivo decentrato relativo all'anno 2022, ammonta a complessivi € **19.868,06**, presunti **per l'anno 2022**;
- le risorse destinate afferenti alle risorse variabili complessivamente previste per l'anno 2022 ammontano ad € **48.126,99**. Detto importo comprende al suo interno, tra le varie poste, le seguenti somme:
 1. € **25.000,00** a titolo di incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 per l'anno 2022;

2. € 6.000,00 a titolo di incentivi per accertamenti IMU e TARI, ai sensi dell'art.1, co. 1091 della L. 145/2018, per l'anno 2022;
3. € 2.000,00 per l'anno 2022, riferite a risorse vincolate derivanti da disposizioni di legge, nella fattispecie compensi ISTAT per censimento;
4. € 1.538,70 di risparmi accertati a consuntivo 2021 derivanti da applicazione disciplina straordinari prevista dall'art. 67 c. 3, lett. e) CCNL 2016-2018;
5. € 13.457,01 per l'anno 2022 riferite a risorse poste ad incremento del fondo previste dall'art 67 c. 3 lette h) e comma 4, stanziati a preventivo di cui € 3.000,00 per il finanziamento di specifici obiettivi dell'ente (progetto P.L) ricavabili nel piano delle performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, come dettagliatamente descritti nel presente accordo;

C) effetti abrogativi impliciti

Si ricorda che attraverso l'introduzione del comma 4 all'art. 13 del CCDI 2019 – 2021, avvenuta nell'anno 2020 a seguito di sottoscrizione del Verbale n. 4/2020, si è stabilito che:

- le modifiche al contratto decentrato triennale sostituiscono ogni precedente accordo in materia, per le parti da esse regolate ed entrano in vigore dalla data di sottoscrizione delle stesse, salvo diversa decorrenza all'interno di specifici articoli.
- anche per le modifiche sottoscritte in ipotesi valgono i seguenti principi:
 - che le parti dei precedenti contratti decentrati, relative alle materie oggetto del presente accordo, non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetti dalla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto decentrato, ai sensi dell'art.65 del D.Lgs.27/10/2009 n.150 e dell'art.6 del D.Lgs. 1/8/2011 n.141.
 - che le parti si riservano di fare ulteriori e successivi incontri tesi a disciplinare gli istituti non compresi nell'articolato del presente contratto decentrato.

Come già detto nella presente relazione in tale sede le parti non hanno ritenuto di apportare alcuna modifica ai regolamenti vigenti ed in parte allegati al contratto triennale originario, incidenti sull'utilizzo fondo e sopra descritti che pertanto vengono interamente confermati.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni contenute nella preintesa di conferma del contratto decentrato triennale 2019-2021 e ss.mm.ii, fatta eccezione per la modifica resasi necessaria al numero delle indennità per specifiche responsabilità, al fine di adeguare il numero delle indennità previste presso l'ente, con recepimento di quanto disposto dal dirigente del Comune di Cento (FE), capofila della gestione associata dei servizi socio-assistenziali di cui il comune di Poggio Renatico fa parte, con nota registrata al P.G dell'ente con n. 1107 del 20/01/2022, del riconoscimento per le assistenti sociali comandate presso la gestione associata, della indennità di specifiche responsabilità attribuite, nonché la conferma di quanto previsto in precedenza per gli accordi economici annuali, con l'unica indicazione del budget a disposizione per le progressioni orizzontali 2022, si ritengono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto definito dalle parti nella pre-intesa del CCDI e accordo economico 2022.

Si ricorda che per l'erogazione della quota che residua del fondo delle risorse decentrate per ciascuna annualità, rispetto ai preventivi utilizzi denominata "Disponibilità per premi correlati alla performance", così come per l'attribuzione della retribuzione di risultato spettante ai titolari di posizione organizzativa, si applica il sistema di misurazione e valutazione delle performance attualmente vigente, approvato con DGC n. 47 del 11/05/2018. Unicamente, al riguardo, si fa presente che l'Ente durante l'anno 2020 ha modificato la decisione, precedentemente assunta, provvedendo ad istituire il Nucleo di Valutazione monocratico in luogo al previgente Organismo Indipendente di Valutazione, recependo quanto disposto con DGC n. 28 del 7/5/2020.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle

progressioni economiche

Quanto previsto all'articolo n. 11 del contratto decentrato (parte giuridica), specificatamente dedicato all'istituto delle progressioni economiche sono volte a garantire che, anche per l'anno 2022 prevede che il riconoscimento delle stesse avverrà secondo il criterio di selettività, sulla base di apposite graduatorie che saranno stilate in applicazione dei criteri predefiniti sia nella modifica del contratto che, definiti nell'accordo economico, non è stato modificato dalla modifica all'accordo economico in esame.

Per l'anno 2021 rimangono confermati i criteri di attribuzione delle progressioni economiche come già indicati nel citato CCDI 2019/2021 sottoscritto il 29/10/2019 e s.m.i.

E' stato invece oggetto di modifica all'accordo economico 2022 ad opera della presente preintesa, unicamente l'ammontare delle somme destinate alle progressioni economiche orizzontali, che risulta per l'anno 2022 pari a € 5.300,00, con indicazione degli importi previsti per categoria.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto definito dalle parti nell'accordo economico 2022.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Con la sottoscrizione dell'accordo economico con riferimento all'anno 2022, l'Amministrazione del Comune di Poggio Renatico mantiene coerenza rispetto alla linea finora seguita dalla stessa, ossia una politica tesa alla premialità ed al riconoscimento delle effettive prestazioni qualificanti la produttività. Con i documenti in esame si intende confermare presso l'Ente l'utilizzo di strumenti sempre più adeguati ed innovativi dando attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 150/2009 e nei CCNL.

In particolare poiché la valutazione del personale si estrinseca nella misurazione della performance da intendersi sia come performance di ente che organizzativa ed individuale, le risorse decentrate destinate alla premialità sono finalizzate ad incentivare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale e contenuti negli atti programmatori delle performance e degli obiettivi dell'ente.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

=====

Il Responsabile dell'Area Ragioneria
Bilancio Economato Personale

Dott.ssa Daniela Bonifazzi

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

PREMESSA

Come già evidenziato il Comune di Poggio Renatico ha sottoscritto il CCDI 2019-2021 e accordo economico, in data 29/10/2019, per il triennio 2019 – 2021 (accordo normativo) unito all'accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per il triennio 2019 – 2021 (accordo economico), modificati in data 04/11/2020 e in data 05/11/2021, scaduti il 31/12/2021.

Ai sensi dell'art. 8 comma 7 del CCNL 21/05/2018, i contratti collettivi integrativi conservano la loro

efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi;

Pertanto in data 31/12/2021 sia il CCDI che l'accordo economico, entrambi valevoli per il triennio 2019 – 2021, già sottoscritti, sono dunque scaduti. Nonostante sia espressamente previsto, in ottemperanza del comma 7 dell'art. 8 del CCNL 2016 – 2018, all'art. 3 comma 2 del CCDI 2019 – 2021 e s.m.i. che: *“Per il principio della ultrattività dei contratti integrativi si da altresì atto che il presente contratto conserverà la sua efficacia sino alla stipulazione di successivo contratto, per le parti non in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale e fatto salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.”*, è apparso doveroso provvedere alla determinazione della consistenza del fondo delle risorse decentrate, relativo all'anno 2022, al fine di dare corso alle trattative, da svolgersi in seno alla Delegazione Trattante, per addivenire alla sottoscrizione del nuovo CCDI e accordo economico per il personale dipendente del Comune di Poggio Renatico, che sarà fondato, allo stato attuale, sulla disciplina del vigente CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018, in attesa della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL 2019 – 2021, la cui pre-intesa è stata sottoscritta il 4/8/2022, non ancora avvenuta alla data di sottoscrizione della pre-intesa al CCDI 2022 e alla redazione della presente relazione;

La Legge di Bilancio 2022 al comma 604 dell'art. 1, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal succitato art. 3, co. 2 del D.L. 80/2021, ha previsto che le risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale (che dovrebbe essere pari allo 0,12%) e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore; Per la concreta attuazione di questa disposizione, pertanto occorrerà attendere la sottoscrizione definitiva del CCNL 2019-2021;

Anche per le norme contrattuali previste dalla pre-intesa del CCNL funzioni locali, sottoscritta il 4/8/2022, non essendo alla data attuale ancora stato sottoscritto il contratto nazionale 2019-2021 definitivo, l'ente recepirà i contenuti ivi previsti, solo dopo la sottoscrizione definitiva dello stesso, in quanto non applicabili al momento, provvedendo agli adempimenti conseguenti nel 2023 con l'inserimento nel fondo decentrato 2023-2025 di quanto previsto dalle norme contrattuali nazionali che saranno approvate, eccetto quanto dovrà avere eventualmente immediata applicazione;

La presente Relazione Tecnico - Finanziaria:

- viene stilata a corredo dei seguenti documenti:
- ipotesi di contratto riferito alla parte giuridica del CCDI 2022, con conferma di quanto già contrattato precedentemente in data 29/10/2019 e come precedentemente modificato dal Verbale n. 4/2020 e 5/2021, che rimane pienamente confermato, con l'unica eccezione di indicazione del numero previsto per le indennità di specifiche responsabilità indicate in numero di dieci come già evidenziato in precedenza nella presente relazione;
- ipotesi accordo economico per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022, con unica indicazione del budget destinato alle progressioni orizzontali 2022 e conferma dei contenuti sottoscritti originariamente dalla Delegazione Trattante in data 29/10/2019, prot. 18296, modificati con verbale n. 4/2020 e n. 5/2021.
- per le parti dell'accordo economico sopra indicato, individua e quantificata i costi di personale da esse discendenti, tenuto conto di quanto precedentemente contrattato dalle parti, in occasione della sottoscrizione in data 29/10/2019 del CCDI e accordo economico 2019-2021, e non modificato dalla preintesa qui in esame, che pertanto resta pienamente vigente anche per l'anno 2022, come concordato dalle parti, attestandone la compatibilità e sostenibilità degli stessi

nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio e la corrispondenza con il fondo delle risorse decentrate 2022 attualmente costituito;

- si coniuga con quanto già riportato nella Relazione Tecnico – Finanziaria, di cui al prot.: 14032/2022 appositamente stilata quale documento di accompagnamento alla determina di costituzione del fondo complessivo delle risorse decentrate 2022, al fine dell'ottenimento della certificazione del fondo stesso da parte dell'Organo di Revisione dell'ente, rilasciata nello specifico con Verbale n. 20 del 26/08/2022;

Pertanto l'ipotesi di contratto riferito alla parte giuridica del CCDI 2022, conferma quanto già contrattato precedentemente in data 29/10/2019 e come precedentemente modificato dal Verbale n. 4/2020 e 5/2021, che rimane pienamente confermato, con l'unica eccezione di indicazione del numero previsto per le indennità di specifiche responsabilità indicate in numero di dieci. Per quanto concerne la parte economica del contratto integrativo decentrato, valevole per l'anno 2022 in esame, è volta a determinare unicamente gli importi destinati alle progressioni economiche orizzontali per categoria con riferimento all'anno 2022, con conferma di tutto quanto già contenuto nel precedente contratto 2019-2021.

Non si apportano pertanto modifiche, in tale sede, a quanto definito originariamente dalle parti in merito ai criteri per il riconoscimento: di tutte le altre indennità già disciplinate nel CCDI 2019 - 2021, premi destinati alla remunerazione della performance individuale e della produttività collettiva, spettante al personale dipendente destinatario del contratto (non titolare di posizione organizzativa e titolare di posizione organizzativa per le parti espressamente dedicate a tali figure), criteri per le progressioni economiche orizzontali.

Il valore economico di tutto quanto previsto nell'ipotesi di modifica al contratto integrativo decentrato di parte economica e discendente dai regolamenti incidenti sull'utilizzo del fondo ad oggi vigenti, viene riportato preventivamente nell'allegato A1) all'ipotesi di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022, che tiene altresì debitamente conto di tutto quanto non ulteriormente modificato sia dal contratto integrativo decentrato 2019 – 2021 che dall'acconto economico 2019 – 2021, e pertanto pienamente vigente anche per l'anno 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 7 del CCNL 21/05/2018 .

La costituzione e la quantificazione della consistenza del fondo per il salario accessorio viene effettuata tenendo conto dell'importo unico consolidato del fondo anno 2017 di parte stabile e degli incrementi apportati alla parte stabile e variabile del fondo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del CCNL 2016 - 2018. Vengono altresì imputate alla parte stabile le decurtazioni "storicizzate" del fondo a seguito delle cessazioni di personale avvenute negli anni dal 2011 al 2014 e nel 2016 in quanto già certificate dai precedenti organi di revisione e discendenti da principi e modalità di calcolo previsti dalle normative (comma 2, dell'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010, comma 456, dell'art. 1 della L. 147/2013 e comma 236, dell'art. 1 della L. 208/2015) all'epoca vigenti.

La definizione dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili per il salario accessorio, che sarà quantificata a chiusura dell'esercizio, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, dovrà tenere conto del limite come disciplinato dall'art.23 comma 2 D.Lgs.75/2017.

La presente Relazione Tecnico – Finanziaria viene stilata a seguito della sottoscritta della pre-intesa al CCDI e accordo economico 2022, al fine di ottenere la certificazione, da parte dell'Organo di Revisore dell'Ente requisito necessario per procedere alla sottoscrizione del CCDI e accordo economico 2022, in sede di Delegazione trattante, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

I documenti fondamentali con cui si è provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 sono:

- A) determinazione n. 338 del 27/07/2022 avente per oggetto: *“COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DI PARTE STABILE PER L'ANNO 2022 DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO, AI SENSI DELL'ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI”*, con cui si è provveduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2022;
- B) deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 28/07/2022 avente per oggetto: *“FONDO RISORSE*

DECENTRATE VARIABILE ANNO 2022 DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO. LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INCREMENTI E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL'INSERIMENTO DELLE RISORSE DA PORRE A CARICO DEL FONDO VARIABILE - ANNO 2022, IN RELAZIONE ALL'ART. 67 DEL CCNL 2016 – 2018”, con la quale sono state disposte le nuove linee di indirizzo e direttive per la negoziazione, unitamente alle strategie necessarie che la delegazione di parte pubblica deve perseguire nella contrattazione per l’anno 2022, dettante fra le altre cose le seguenti linee di indirizzo:

- alla Responsabile del Servizio Personale, firmataria della presente relazione, inerenti:
 - l’ autorizzazione alla medesima Responsabile ad incrementare il fondo risorse decentrate di parte variabile per l’anno 2022 con l’indicazione dell’importo variabile stanziato ai sensi comma 4 dell’art. 67 del CCNL 21/5/2018 vale a dire l’ 1,2% del monte salari 1997;
 - l’intenzione, da parte della Giunta Comunale di inserire, ai sensi dell’art. 67, comma 3 lett. C), l’importo, per l’anno 2022 di Euro 6.000,00, a titolo di incentivi per accertamenti IMU e TARI, da erogarsi in virtù dell’apposito regolamento approvato con DGC n. 91/2019, ritenuta condivisibile in quanto l’ente ha approvato il rendiconto 2021 con DCC n. 13 del 28/04/2022 e il bilancio di previsione 2022-2024 in data 16/12/2021 con atto n. 52. La norma, istitutrice dell’incentivo in argomento: comma 1091 dell’art. 1 della L. n. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 prevede tra le varie disposizioni che l’incentivo possa essere destinato qualora l’ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico, D.Lgs. n. 267/2000.
 - gli incrementi da apportare ai sensi del comma 3, Lett. d) dell’art. 67 del CCNL 2016 – 2018: importo una tantum corrispondenti alle frazioni di R.I.A. del personale cessato nell’anno precedente;
 - l’inserimento dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario: l’importo confluisce nel fondo dell’anno successivo. Detto incremento variabile del fondo è contemplato alla Lett. e) del comma 3 dell’art. 67 del CCNL 2016 – 2018. Viene previsto l’incremento per l’anno 2022, a seguito delle economie residue del fondo per il lavoro straordinario per l’anno 2020 quantificato in € 1.538,70,;
 - l’autorizzazione all’inserimento nel fondo variabile delle altre voci previste dal contratto con quantificazione derivante dalla legge e soggette al limite se ed in quanto rientranti nel tetto 2022, e delle voci escluse dai limiti non soggette a una quantificazione discrezionale;
 - la preventiva indicazione fornita per l’anno 2022 che la costituzione complessiva del fondo 2022 è subordinata a successivo atto da parte della Responsabile competente contenuta nei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 con eventuale applicazione di tagli alla parte variabile del fondo in caso di superamento dei limiti imposti dalla normativa vigente, con riduzione dell’importo variabile stanziato ai sensi comma 4 dell’art. 67 del CCNL 21/5/2018 vale a dire l’ 1,2% del monte salari 1997 per gli anni interessati al taglio ;
- alla Delegazione trattante datoriale inerenti tra le altre cose :
 - la conferma dei criteri per l’attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità così come contenute nel vigente “Regolamento per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità” approvato con DGC n. 24 del 29/04/2016, prevedendo le attribuzioni per specifiche responsabilità nel numero massimo di dieci per l’anno 2022, con riferimento all’art. 68 comma 2 lett e) del nuovo CCNL per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 21/5/2018, secondo le discipline di cui all’art. 70-quinquies del medesimo contratto di lavoro;
 - a) l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 67 comma 4 del CCNL 21/5/2018, all’integrazione nel fondo variabile, delle risorse economiche per l’anno 2022, per il massimo dell’1,2% del Monte salari anno 1997, pari a massimo € 17.047,60, di cui € 3.000,00 annui destinati per il conseguimento di obiettivi dell’ente, finalizzati a sostenere gli oneri dei trattamenti accessori del personale della polizia locale coinvolti in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, contenuti nel Piano delle Performance dell’anno 2022, approvato dalla Giunta Comunale su proposta del

- Comandante della Polizia Locale, e verificati a consuntivo dal Nucleo di Valutazione dell'ente, con conferma, dell'art. 9 comma 1 lett. H) punto 1) del CCDI 2019-2021, come modificato con integrazione al CCDI 2019-2021 per gli anni 2020-2021 dal Verbale n. 4/2020, con la quale è stato rideterminato l'importo massimo a prestazione fornita dal dipendente della P.L. in € 60,00, anziché di € 55,00 come previsto nel CCDI e accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio 2019-2021, sottoscritto il 29/10/2019, in considerazione dei maggiori oneri ricadenti sugli agenti di P.L. per progetto di potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale;*
- *la necessità di garantire il rispetto del limite al trattamento accessorio del personale, previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, a fronte dell'inserimento di poste nel fondo per l'anno 2022 sia di parte stabile che variabile, assoggettate al suddetto limite;*
 - *l'inserimento nel tetto di spesa del fondo variabile, della somma presunta di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. c) quali risorse derivanti da disposizioni di legge: per compensi ISTAT per Censimento, esclusi dai limiti di spesa;*
 - *l'inserimento nel tetto di spesa del fondo variabile, la somma presunta di € 25.000,00 annua per l'anno 2022, escluse dai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs 175/2017, riferite a competenze per incentivi per funzioni tecniche da riconoscere ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, e secondo il vigente "Regolamento per la disciplina della costituzione, dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per incentivi per le funzioni tecniche", approvato con DGC n. 35 del 28/03/2017, come disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 6/2018 per tutte le attività esplicitate dal 1/1/2018;*
 - *la previsione ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. J) della correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa con decurtazione dell'indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa beneficianti di tali compensi, nella misura del 20% del compenso percepito ai sensi del citato art. 18 comma 1, lett. h);*
- b) la previsione della possibilità di effettuare progressioni economiche orizzontali a valere sul fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022 per complessivi € 5.300,00, nel rispetto tuttavia del limite massimo del 50% di progressioni economiche per categoria degli aventi diritto ad accedere alla procedura nonché dei limiti di capienza nel fondo risorse stabili 2022, autorizzando la parte pubblica a sottoscrivere eventuale modifica contrattuale, con riferimento all'anno 2022, dell'importo previsto a tal proposito al punto 9) dell'Accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per gli anni 2019-2021 sottoscritto il 29/10/2019, come modificato dal Verbale della delegazione trattante n. 4/2020 sottoscritto il 4/11/2020 prot. n. 16497 e n. 4 sottoscritto il 5/11/2021; dando atto che le somme non utilizzate effettivamente per le progressioni orizzontali nel periodo considerato, finanzieranno la premialità legata alla performance dei dipendenti nell'anno 2022, fino a concorrenza dell'importo complessivo destinato e non utilizzato;*
- *la conferma della linea di indirizzo, circa la preventiva destinazione, tesa a garantire il rispetto del comma 3 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 e specificatamente "che almeno il 30% della parte prevalente delle risorse variabili del fondo, previste dal comma 3 dell'art 67 del CCNL 2016 - 2018, escluse le lettere c), f) e g), sia destinata alla performance individuale," e che quindi la parte che residua dello stanziamento previsto, nei rispettivi periodi di riferimento, ai sensi della Lett. h) dell'art. 67, comma 3, del CCNL 2016 – 2018, non già prioritariamente destinata a specifici obiettivi dell'ente da perseguire nell'anno 2022, sia destinata alla remunerazione della performance individuale del personale destinatario del predetto fondo, ritenuta condivisibile e opportuna al fine di garantire il rispetto del nuovo dettato in materia di destinazione delle risorse del fondo decentrato;*
 - *l'indicazione che qualora gli importi, quantificati preventivamente dalla Giunta Comunale, riferiti a fattispecie poste ad incremento del fondo risorse decentrate di parte variabile ritenute a qualunque titolo escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, nel corso dell'anno di riferimento dovessero oltrepassare l'importo ad oggi previsto (con esclusione del fondo Incentivi per accertamenti IMU e TARI di cui al*

comma 1091 dell'art. 1 della L. n. 145/2018) verrà data evidenza dell'importo effettivamente erogato nell'apposito atto di determinazione a consuntivo del fondo risorse decentrate per ciascuna annualità di riferimento; che appare condivisibile, in quanto, l'adeguamento a consuntivo di detti importi, non determinando impatti sui limiti del salario accessorio e discendendo in ogni caso da appositi accantonamenti ai competenti capitoli del bilancio di previsione, fungerà da mera presa d'atto di quanto il normale andamento della gestione dell'annualità 2022, possa discostarsi, da una quantificazione preventiva e necessaria per l'avvio delle trattative sindacali, sottese alla formulazione della sottoscrizione dell'accordo 2021, entro l'anno 2022;

- l'indicazione che la costituzione complessiva del fondo 2022 sarà adottata con successivo atto da parte della Responsabile competente e sarà contenuta nei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, con autorizzazione alla responsabile medesima alla eventuale applicazione di tagli alla parte variabile del fondo, in caso di superamento dei limiti imposti dalla normativa vigente, con applicazione di tagli attraverso la riduzione dell'importo variabile stanziato ai sensi comma 4 dell'art. 67 del CCNL 21/5/2018 vale a dire l' 1,2% del monte salari 1997, per l'anno di riferimento ;

C) determinazione n. 370 del 19/08/2022, avente per oggetto: “COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE COMPLESSIVO DI PARTE STABILE E VARIABILE PER L'ANNO 2022 DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO, AI SENSI DELL'ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI”; con cui si è provveduto ad approvare la costituzione complessiva del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, già oggetto di precedente Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, di cui al prot. 14032/2022 e di parere dell'organo di revisione di cui al verbale n. 20/2022, a cui si rimanda.

Modulo 1 – La costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 per la contrattazione integrativa.

Come già indicato attraverso la redazione della Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, di cui al prot. n. 14032/2022, necessaria ai fini dell'ottenimento della certificazione del fondo, per l'anno 2022 il presente Modulo, così come le singole sezioni dello stesso previste dalla Circolare del MEF n. 25/2012, risulta già ampiamente completato.

Si ritiene comunque di riportare quanto già descritto nella precedente Relazione Tecnico – Finanziaria viste le ulteriori finalità a cui è teso il presente documento, integrando con ulteriori elementi, qualora ritenuti utili, per una migliore comprensione da parte degli utilizzatori della presente Relazione.

Il fondo risorse decentrate 2022, in applicazione delle disposizioni del CCNL 2016 – 2018, del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21/05/2018, è stato costituito con i seguenti atti:

- Determina 338 del 27/07/2022, con la quale si è provveduto approvare la costituzione del fondo risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2022, ai sensi dell'art 67, co. 1 e 2 del CCNL 2016 –

- Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 28/07/2022, dettante fra le altre cose le seguenti linee di indirizzo alla Responsabile del Servizio Personale, firmataria della presente relazione, inerenti la quantificazione delle risorse del fondo di parte variabile per l'anno 2022 comprendenti:
- Determina n. 370 del 19/08/2022 di presa d'atto della DGC n. 71/2022 e di conseguente approvazione della costituzione del fondo complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2022, oggetto di esame della presente relazione;

In data 26/08/2022 il Revisore Unico dei Conti del Comune di Poggio Renatico, con Verbale n. 20, ha fatto pervenire la competente certificazione del fondo come costituito attraverso gli atti sopra riportati, registrata al P. G. dell'ente con n. 14439 in data 29/08/2022.

di cui si riportano i seguenti importi aggregati:

DESCRIZIONE	IMPORTO anno 2022
Risorse stabili (soggette e non soggette al limite)	134.359,76
Risorse variabili (soggette e non soggette al limite) (*)	48.126,99
Totale risorse	182.486,75
Risorse straordinarie:	-

(*) L'importo nell'anno 2022 delle risorse variabili comprende anche la quantificazione consuntiva dei risparmi conseguiti nell'anno 2021, dalla disciplina dello straordinario che possono essere posti ad incremento del fondo di parte variabile ai sensi della Lett. e) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018, e secondo quanto inserito nella propria Determina n. 370/2022 di costituzione del fondo complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2022 oggetto della presente relazione.

Gli atti succitati di costituzione del fondo 2022 evidenziano che risultano rispettate le disposizioni previste dall'art. 67 del CCNL 2016 – 2018 ed il limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 in materia di trattamento accessorio del personale degli enti locali, come sarà di seguito dimostrato.

Negli atti di costituzione del fondo 2022, sopra indicati, si rileva che l'attuale costituzione del fondo non ha necessitato dell'incremento previsto dalla recente disposizione contenuta nell'art. 33 del D.L. 34/2019 cosiddetto "Decreto Crescita", convertito con modificazioni in L. n. 58/2019, dato l'ente nell'anno 2022 non prevede aumenti di organico rispetto al 31/12/2018.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda integralmente agli atti di costituzione del fondo 2022 sopra indicati oltre che a quanto già riportato nella Relazione Tecnico – Finanziaria di cui al prot. 14032/2022.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Per quanto riguarda l'aggiornamento della costituzione del fondo di parte stabile per l'anno 2022, si dà atto che si è provveduto:

- ad applicare al contesto del Comune di Poggio Renatico la disciplina prevista in materia e contenuta nell'art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016 – 2018 di comparto sopra esposta;
- a confermare gli importi precedentemente quantificati a titolo di:
 - unico importo consolidato, ai sensi dell'art. 67, comma 1;
 - incrementi da apportarsi, ai sensi del comma 2, Lett. a) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018, all'unico importo consolidato, a valere dall'anno 2019, tenuto conto di quanto espresso dall'ARAN, che con proprio orientamento CFL 45/2019, ha sancito che l'importo annuo di € 83,20 a dipendente va computato per intero anche in presenza di personale in servizio presso l'ente, alla data del 31/12/2015, con rapporto di lavoro a tempo parziale, a differenza delle precedenti indicazioni fornite in materia che prevedevano una riparametrizzazione dell'importo in relazione all'orario svolto dal dipendente;
 - incrementi da apportarsi, ai sensi del comma 2, Lett. b) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018,

all'unico importo consolidato;

- a confermare l'incremento da apportarsi ai sensi del comma 2, Lett. c) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018, all'unico importo consolidato, per l'anno 2022, già determinato durante l'anno 2021, in virtù delle cessazioni certe avvenute durante l'anno 2021 incidenti su detti valori;
- a confermare all'interno dell'importo unico consolidato l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7, del CCNL del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, dando che tali risorse non sono state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di "alta professionalità";
- a confermare la storicizzazione delle decurtazioni già apportate in precedenza alla parte stabile del fondo a seguito delle cessazioni di personale avvenute negli anni dal 2011 al 2014 e nell'anno 2016, ai sensi delle normative vigenti per gli anni di riferimento imponenti i suddetti tagli al fondo, per l'importo complessivo pari ad € 33.482,25, così come dettagliatamente riportato nel prospetto sotto esposto di quantificazione delle risorse costituenti il fondo decentrato di parte stabile per l'anno 2022 del Comune di Poggio Renatico, in quanto già certificate in precedenza dagli organi di revisione e discendenti da principi e modalità di calcolo previsti dal: comma 2 bis dell'art.9 del DL 78/2010, convertito nella Legge 122 del 30/7/2010, comma 456, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e dal comma 236, dell'art. 1 della L. 208/2015;

Inoltre già nel corso dell'approvazione della parte stabile del fondo per l'anno 2022 si è:

1. verificato l'importo complessivamente ad oggi destinato a vario titolo a trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2022, al fine di quantificare l'importo massimo di possibile incremento del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, per tale annualità in virtù della verifica del rispetto del limite, previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, tenendo a tal fine conto:
- come già fatto in precedenza, delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolari n. 18/2018, n. 15/2019 e n. 16/2020 in occasione della rilevazione dei dati relativi al Conto annuale del personale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
 - dell'ulteriore innovativa indicazione, fornita sempre dalla Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare n. 18/2021, relativa alla rilevazione dei dati attinenti al Conto annuale del personale per l'anno 2020. Attraverso detta circolare la RGS, laddove intende fornire le istruzioni agli enti privi di dirigenza da seguire in merito alla quantificazione del salario accessorio previsto dall'amministrazione prevede, dall'anno 2020, la compilazione di n. 2 Tabelle 15 e di altrettante schede SICI; di cui una Tab. 15 ed una scheda SICI volte a monitorare il totale trattamento accessorio corrisposto al Segretario Comunale, individuando espressamente tutte le poste che concorrono a detta quantificazione e che di riflesso rientrano nel limite del salario accessorio previsto per l'anno 2016. Ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite la RGS prevede che la verifica vada intesa per "*l'amministrazione nel suo complesso*"; pertanto è ammessa l'ipotesi di non rispetto del limite per le singole macro categorie di analisi purchè venga compensato dal saldo complessivo delle stesse;
 - delle ulteriori nuove indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare n. 25/2022, relativa alla rilevazione dei dati attinenti al Conto annuale del personale per l'anno 2021, che ha modificato nuovamente le voci sottoposte al limite del salario accessorio 2016, riguardo alla categoria del segretario comunale;
 - che gli incrementi al fondo risorse decentrate discendenti dall'applicazione del comma 2, Lett. a) e b), dell'art. 67 sono esclusi dal limite generale del trattamento economico accessorio del personale, previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, come sancito sia dalla Corte dei Conti sezione Riunite n. 6/2018, sezione Autonomie n. 19/2018 e dal D.L. 135/2018 art. 11, convertito in L. 12/2019;
 - che in riferimento alle voci di salario accessorio di pertinenza dell'ente, ricomprese nella macrocategoria Segretario Comunale, sottoposte al limite di cui all'art. 23, co. 2 del D.Lgs 75/2017, si evidenziano qualora presenti (a seguito delle modifiche apportate con Circolare RGS n. 25/2022):
 - la maggiorazione dell'indennità di posizione riconosciuta al Segretario Comunale, ex art. 41, comma 4 del CCNL 16/05/2001, modificato ed integrato dall'accordo 2 del 22/12/2003 (vedasi delibere Corte dei Conti Lombardia n. 116/2018 e n.150/2019);
 - l'indennità di "galleggiamento", riconosciuta al Segretario Comunale, ex art. 41, comma 5, del CCNL 16/05/2001 (vedasi Delibere della Corte dei Conti Puglia n. 27/2019 e Lombardia n. 150/2019);

- l'indennità di risultato, spettante al Segretario Comunale, ex art. 42 del CCNL 16/05/2001 (vedasi delibere Corte dei Conti Puglia n. 27/2019 e Lombardia n. 150/2019), al netto degli eventuali diritti di rogito spettanti (vedasi delibere Corte dei Conti Lombardia n. 40/2018 QMIG e Puglia n. 22/0012/PAR);
 - la retribuzione di posizione;
 - i compensi aggiuntivi per attribuzione funzioni di Direttore Generale;
- considerando in merito che sui predetti aggregati di accessorio, riferiti alla figura del Segretario Comunale, da ricomprendersi nel limite di cui al comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 non graveranno i riflessi economici, discendenti dalla sottoscrizione del CCNL 2016 – 2018, in data 17/12/2020, destinato al personale dell'Area delle Funzioni Locali: dirigenti e Segretari comunali e provinciali, in virtù di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. a) del D.L. n. 135 del 14/12/2018, convertito con modificazioni in Legge n. 12/2019 che recita: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”* ;

Risultano inoltre sottoposti ai limiti del salario accessorio di cui all'art. 23 c, 2 del D.Lgs n. 75/2017:

- il trattamento economico accessorio riconosciuto al personale incaricato di posizione organizzativa (retribuzione di posizione e risultato) al netto tuttavia delle risorse attribuite in applicazione dell'art. 11 bis, comma 2, del d.L. 14 dicembre 2018 n. 135 coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12;
 - il trattamento economico accessorio riconosciuto al personale assunto ai sensi dell'art. 90 del Tuel;
 - il fondo per il lavoro straordinario del personale dipendente;
2. quantificato preventivamente, ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, l'importo delle risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile, per l'anno di riferimento, escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa e di conseguenza a determinare, sempre in via preventiva, l'importo delle risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, per l'anno 2022.

e per tanto l'importo complessivo delle risorse decentrate di parte stabile destinate al trattamento accessorio del personale del Comune di Poggio Renatico per l'anno 2022 risulta dell' importo di seguito indicato:

COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATO DI PARTE STABILE DIPENDENTI NON TITOLARI DI P.O. ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 216-2018	
PARTE STABILE ART. 67 COMMI 1 E 2 CCNL DEL 21/05/2018	
1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67, COMMA 1) di cui:	
1. risorse art. 31,co 2 CCNL 22/1/2004 + risorse f.do progressioni economiche e per indennità di comparto di cui art. 33 co.4 CCNL 2004 e Art. 32, comma 7 CCNL 2004;	
Voce di dettaglio:	ANNO 2022
Art. 14, co. 4 CCNL 1.4.99 - Risparmi lavoro straordinario derivanti da Art. 14, comma 4 CCNL 1/4/99	338,12
Art. 15, co.1 CCNL 1.4.99 LETT. A) Fondo di cui all'art.31 2° Comma	81.875,99
Art. 15, co.1 CCNL 1.4.99 LETT. G) Risorse destinate al pagamento del L.E.D. al 31/12/98	19.096,36
Art. 15, co.1 CCNL 1.4.99 LETT. J) - Incremento risorse dello 0,52% M.S. 1997	7.387,29
Art. 4 CCNL 5.10.01 co.1) - Incremento risorse pari allo 1,1% M.S. '99	13.921,97

Art. 4 CCNL 5.10.01 co. 2) - Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) ed assegni ad personam personale cessato a beneficio del 2010: (Z. G, F. M., B.C., G. D., F. M. per mesi 6) - RIA e assegno ad personam cessati nel 2015: M. M. mesi 7 - e V. A. mesi 1	5.179,02
Art. 32 - CCNL 22.1.04 co. 1 e 2) - Incremento risorse 0,62% monte salari anno 2001 + 0,50% monte salari anno 2001 per gli enti la cui spesa di personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti.	13.065,45
Art. 4 - CCNL 09.05.2006 co.1) - Incremento risorse dello 0,5% M.S.2003 per gli Enti con rapporto entrate corr/spesa personale inferiore al 39%	5.656,59
Art. 8 - CCNL 11.04.2008 co.2) - Incremento risorse dello 0,6% del M.S.2005 per gli Enti con rapporto entrate corr/spesa personale consuntivo 2007 inferiore al 39%	7.505,38
(-) Decurtare risorse destinate nell'anno 2017 a carico del Fondo alla retribuzione posizione e risultato A.P.O.	-
(+) Risorse art. 32, comma 7 del CCNL 22/01/2004 0,20% M.S. 2001 nel caso in cui tali risorse non siano state usate per le Alte professionalità : € 2.333,12 inserito al netto dei tagli di cui all'art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010 (11,83% periodo 2010-2014 e 5,19% nel 2016)	1.950,35
TOT. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO DALL'ANNO 2018	155.976,52

2) INCREMENTI ALLA PARTE STABILE DEL FONDO (ART. 67, COMMA 2) (SOGGETTE AL LIMITE)

		ANNO 2022
lett. c) importo corrispondente a R.I.A. e assegni ad personam non più corrisposti a personale cessato + q.ta tredicesima. Importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno		6.252,48
di cui:	totale annuo	
B. V. cessata dal 16/08/2017	965,38	
P. M. cessata dal 11/12/2017	640,12	
B. G. cessato dal 1/3/2018	565,11	
L. M. C. cessata dal 10/09/2018	596,96	
P. Daniela. cessata dal 1/3/2018	292,37	
G. N. cessata dal 1/1/2019	734,37	
V. G. cessata dal 1/11/2019	568,88	
M. F. cessato dal 1/7/2020	759,59	
P. P. cessata dal 1/8/2020	560,82	
N. D. cessata dal 1/10/2021	568,88	
lett d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, co 3 del D.lgs. 165/01		0
lett e) importi necessari a sostenere a regime oneri del trattamento economico di personale trasferito		0
lett f) aumento per minori oneri derivanti da riduzione stabile di posti di personale dirigenziale (solo Regioni)		0
lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni di risorse destinate a corresponsione di compensi per lavoro straordinario ad invarianza delle risorse stanziate		0
lett h) importi stanziati da enti ai sensi comma 5 Lett a): aumento p.te stabile con risorse stanziate in caso di aumento dotazione organica al fine di sostenere gli oneri maggiori dei trattamenti economico del personale (dal 2018)		0
TOTALE INCREMENTI ALLA PARTE STABILE DEL FONDO SOGGETTI AL LIMITE	€	6.252,48

TOTALE PARTE STABILE DEL FONDO , SOGGETTA A LIMITE AL LORDO DI DECURTAZIONI "STORICIZZATE"		162.229,00
DECURTAZIONI P.TE STABILE E VARIABILE CONSOLIDATE AL 2017		
DECURTAZ. P.TE STABILE - Art. 9, co. 2 L. 122/2010 riduzione del fondo in relazione ai dipendenti cessati nell'anno di cui:	-	33.482,25
1) Consolidate per le cessazioni effettuate negli anni dal 2011 al 2014	-	19.830,35
2) Consolidamento decurtazioni effettuate al fondo 2016 ai sensi del comma 236, art. 1 L. 208/2015 (cessati anno precedente)	-	6.655,07
2) Consolidamento decurtazioni effettuate al fondo 2016 ai sensi del comma 236, art. 1 L. 208/2015 (cessati anno precedente)proveniente da parte variabile fino al 2017	-	1.029,74
3) Somma riduzione per : onere derivante da reinquadramento Agenti di P.M. (art. 7 comma 7 CCNL 31.03.99): € 510,26; quota relativa al personale ATA trasferito allo STATO (forfettaria): € 4,105,83; quota salario accessorio anno 2010 per dimissioni S. G. da aprile 2008 per riduzione pianta organica con deliberazione G.C. n. 54 del 20/03/2008: € 1,351,00.	-	5.967,09

TOTALE DECURTAZIONI OPERATE SUL FONDO "UNICO"	- 33.482,25
TOTALE FONDO STABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI "STORICIZZATE" SOGGETTO A LIMITE	128.746,75
2) INCREMENTI ALLA PARTE STABILE DEL FONDO (ART. 67, COMMA 2) ESCLUSO DAL LIMITE (AI SENSI DELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.5, Delib. Corte dei Conti sezione Riunite n. 6/2018 e sezione Autonomie n. 19/2018, D.L. 135/2018 art. 11, convertito in L. 12/2019)	
lett. a) DAL 2019 € 83,20 per n. unità personale in servizio al 31/12/2015 a t.det. e indetermin. Escluse sostituz. Con diritto a conservazione del posto. 1 dip. Tempo pieno=1 UNITA' - 1 dip. Part time 18 ore=0,5 UNITA' - N. DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2015 : 37	3.078,40
lett. b) DAL 2018 differenziali posizioni economiche incrementi a regime riconosciuti alle p.e. di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi: 22/05/18	2.534,61
TOTALE INCREMENTI ALLA PARTE STABILE DEL FONDO ESCLUSO DAL LIMITE	€ 5.613,01

RIEPILOGO TOTALE COMPLESSIVO FONDO STABILE QUOTA SOGGETTA E NON SOGGETTA A LIMITE depurato delle decurtazioni consolidate	€ 134.359,76
RIEPILOGO TOTALE COMPLESSIVO FONDO STABILE QUOTA SOGGETTA A LIMITE	€ 128.746,75

Per quanto attiene al dettaglio delle modalità di calcolo e delle considerazioni effettuate in merito alla quantificazione alle risorse stabili si rimanda integralmente a quanto descritto nella propria Determinazione n. 338 del 27/07/2022 e n. 370 del 19/08/2022;

La Determinazione n. 370/2022 riporta inoltre la quantificazione preventiva, operata ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, delle risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile, per l'anno 2022, escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa e di conseguenza a determinare, sempre in via preventiva, l'importo delle risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, come di seguito rappresentato:

Determinazione preventiva delle risorse del fondo decentrato di parte stabile 2022 escluse dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 2016-2018	Anno 2022
1) Differenziali di posizioni economiche attribuite in anni precedenti comprensive degli incrementi delle posizioni economiche del nuovo CCNL 2016-2018	76.947,58
2) Indennità di comparto, Art 33, comma 4 lett. B) e c) CCNL 22/1/2004	17.928,15
3) Indennità al personale educativo asili nido (art, 31 c. 7 CCNL 14/9/000 e art. 6 CCNL 5/10/2001)	0,00
4) Indennità riconosciute al personale ex 8 ^a qualifica e non titolare di posizione organizzativa	0,00
5) Economie da fondi decentrati anni precedenti parte stabile di cui all'art. 67, commi 1 e 2	0,00
TOTALE PREVISIONE DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022	94.875,73
TOTALE PREVISIONE IMPORTO RISORSE STABILI DISPONIBILI AD ESSERE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022 – (ART. 68 COMMA 2 CCNL 2016-2018)	39.484,03

Ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, le risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa ammontanti ad € 94.875,73 per l'anno 2022, determinano di conseguenza, sempre in via preventiva, un importo di risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa dei dipendenti non titolari di P.O. per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, pari ad pari ad € **39.484,03** per l'anno 2022, confermati con la Determina N. 370/2022 di costituzione complessiva del fondo risorse decentrate 2022;

Sezione II – Risorse variabili

La costituzione del fondo risorse decentrate per quanto riguarda la parte variabile per l'anno 2022, come già detto tiene conto delle linee di indirizzo contenute nella DGC n. 71/2022 e pertanto la Responsabile è autorizzata ad incrementare il fondo delle medesime annualità come di seguito esposto:

QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE DI PARTE VARIABILE ANNO 2022 - ART. 67 COMMA 3 CCNL DEL 21/05/2018		
PARTE VARIABILE SOGGETTA A LIMITE		ANNO 2022
Let. a) risorse derivanti da applicazione art. 43 L.449/97: contratti di sponsorizzazioni		0
Let. b) quote risparmi conseguiti e certificati in attuazione art. 16, commi 4,5 e 6 DL 98/11: piani di razionalizzazione		0
Let. c) risorse derivanti da disposizioni di legge: ICI ,		0
Let. c) risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi funzioni tecniche (2016-2017)		0
Let. c) risorse derivanti da disposizioni di legge: Avvocatura interna)		0
Let. c) risorse derivanti da disposizioni di legge: Art. 53 comma 7 del D.lgs 165/2001 - compensi percepiti da dipendenti svolgenti incarichi esterni senza autorizzazione allo svolgimento da parte dell'amministrazione di appartenenza)		0
Let. d) importi una tantum corrispondenti a frazione di RIA (calcolati su misura parti mensilità residue dopo la cessazione) da inserire nell'anno successivo alla cessazione		131,28
di cui:	tot.una tantum	
N. D. cessata dal 1/10/2021	131,28	
Let. f) risorse di cui art. 54 CCNL 14/9/2000: q.ta rimborsi notificazioni		0
Let. g) risorse destinate a trattamento economico accessorio per personale case da gioco		0
Let. h) importo risorse stanziato ai sensi comma 4: 1,2% monte salari 1997 per l'anno 2022 , di cui € 3.000 destinati a progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale		17.047,60
Let. i) importo risorse stanziato ai sensi comma 5,lett. b): trattamenti accessori per conseguimento obiettivi anche di mantenimento definiti in piano performance o altri strumenti di programmazione		0
Let. K) integrazione a seguito di trasferimenti di personale : unioni di comuni		0
TOTALE F.DO PARTE VARIABILE DEL FONDO SOGGETTA AL LIMITE di cui all'art. 23 c. 2 d.lgs 75/2017		17.178,88
DECURTAZIONE FONDO VARIABILE PER SUPERAMENTO LIMITI COMPLESSIVI (STABILE + VARIABILE CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2016)DI CUI ALL'ART. 23 C. 2 DEL D.LGS 75/2017		- 3.590,59
TOTALE FONDO PARTE VARIABILE AL NETTO DEL TAGLIO PER RISPETTO DEL LIMITE di cui all'art. 23 c. 2 d.lgs 75/2017		13.588,29
PARTE VARIABILE NON SOGGETTA A LIMITE		ANNO 2022
(Art. 67 comma 1 e comma 2) Economie fondo anno precedente - Art. 68 c. 1 - solo provenienti da parte stabile		0
Art. 67 c. 3 Lett. a) risorse derivanti da applicazione art. 43 L.449/97: contratti di sponsorizzazioni		0
Art. 67 c. 3 lett. b) Risparmi da piani di razionalizzazione - Corte dei conti sez. autonomie n. 34/2016		0
Art. 67 c. 3 lett. C) risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per accertamenti IMU e TARI (art. 1, comma 1091 L. 145/2018)		6.000,00
Art. 67 c. 3 lett. C) risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi tecnici D.lgs 50/2016 - (dal 2018 - (DELIBERA CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE N.6/2018)		25.000,00
Art. 67 c. 3 lett. C) risorse derivanti da disposizioni di legge: avvocatura interna		0
Art. 67 c. 3 lett. c) risorse derivanti da disposizioni di legge: Compensi ISTAT per Censimento ecc.		2.000,00

Comune di Poggio Renatico Prot. n. 0017468 del 14-10-2022

Art. 67 c. 3 lett. E) Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti da applicazione disciplina straordinaria: importo nel fondo anno successivo	1.538,70
TOTALE PARTE VARIABILE DEL FONDO LORDA NON SOGGETTA AL LIMITE	34.538,70
TOTALE FONDO VARIABILE COMPLESSIVO SOGGETTO AL LIMITE E NON SOGGETTO AL LIMITE di cui all'art. 23 c. 2 d.lgs 75/2017	48.126,99

La quantificazione delle risorse variabili da porre ad incremento del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, tiene conto pertanto delle presenti principali considerazioni e valutazioni:

- delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolari n. 18/2018, n. 15/2019 e n. 16/2020 in occasione della rilevazione dei dati relativi al Conto annuale del personale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- dell'ulteriore innovativa indicazione, fornita sempre dalla Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare n. 18/2021, relativa alla rilevazione dei dati attinenti al Conto annuale del personale per l'anno 2020. Attraverso detta circolare la RGS, laddove intende fornire le istruzioni agli enti, privi di dirigenza, da seguire in merito alla quantificazione del salario accessorio previsto dall'amministrazione prevede, dall'anno 2020, la compilazione di n. 2 Tabelle 15 e di altrettante schede SICI; di cui una Tab. 15 ed una scheda SICI volte a monitorare il totale trattamento accessorio corrisposto al Segretario Comunale, individuando espressamente tutte le poste che concorrono a detta quantificazione e che di riflesso rientrano nel limite del salario accessorio previsto per l'anno 2016. Ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite la RGS prevede che la verifica vada intesa per "l'amministrazione nel suo complesso"; pertanto è ammessa l'ipotesi di non rispetto del limite per le singole macro categorie di analisi purchè venga compensato dal saldo complessivo delle stesse;
- delle ulteriori nuove indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare n. 25/2022, relativa alla rilevazione dei dati attinenti al Conto annuale del personale per l'anno 2021, che ha modificato le voci sottoposte al limite del salario accessorio 2016, riguardo alla categoria del segretario comunale;
- che in riferimento alla voci di salario accessorio, di pertinenza dell'ente, ricomprese nella macro categoria Segretario Comunale, sottoposte al limite di cui all'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, ai sensi della Circolare RGS n. 25/2022, risultano presenti pertanto:
 - o eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 41, comma 4 del CCNL 16/05/2001;
 - o eventuale indennità di "galleggiamento", riconosciuta al Segretario Comunale, ex art. 41, comma 5, del CCNL 16/05/2001 (vedasi Delibere della Corte dei Conti Puglia n. 27/2019 e Lombardia n. 150/2019);
 - o indennità di risultato, spettante al Segretario Comunale, ex art. 42 del CCNL 16/05/2001 (vedasi delibere Corte dei Conti Puglia n. 27/2019 e Lombardia n. 150/2019), al netto degli eventuali diritti di rogito spettanti (vedasi delibere Corte dei Conti Lombardia n. 40/2018 QMIG e Puglia n. 22/0012/PAR);
 - o l'indennità di posizione dei segretari comunali,
 - o eventuali compensi aggiuntivi per attribuzione funzioni di Direttore Generale;
- si ritengono esclusi dal limite degli aggregati di accessorio: retribuzione di posizione e retribuzione per sedi convenzionate, i riflessi economici, che discendono dal CCNL 2016 – 2018, sottoscritto in data 17/12/2020, in virtù di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. a) del D.L. n. 135 del 14/12/2018, convertito con modificazioni in Legge n. 12/2019 che recita: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi*

nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”

- del parere fornito dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per il Veneto n. 265 del 25/07/2018, inerente l’assoggettabilità degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai limiti del trattamento accessorio del personale previsto dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, stabilendo che gli incentivi previsti per attività svolta e conclusasi con l’aggiudicazione della gara prima dell’entrata in vigore del comma 5-bis, introdotto dalla L. n. 205/2017, che recita “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”, dovranno essere assoggettati al limite del salario accessorio del personale, e di conseguenza, rientrati nel computo delle spese di personale dell’ente. Detto orientamento della Corte dei Conti però non può non essere coadiuvato con quanto indicato nel comunicato del Presidente dell’ANAC del 06/09/2017. La stessa ANAC, in tale occasione, in merito alle molteplici richieste di chiarimenti in ordine all’applicabilità temporale della disciplina dell’incentivo per le attività professionali svolte da personale interno, previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in deroga a quanto in linea generale previsto in materia di applicabilità di una disposizione normativa nel settore degli appalti pubblici ritiene che, per quanto riguarda gli incentivi inerenti le funzioni tecniche, ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione, e pertanto, così come le disposizioni contenute nell’art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano, secondo l’ANAC, alle attività incentivate svolte successivamente all’entrata in vigore del suddetto Codice, anche l’assoggettabilità o meno al limite del trattamento accessorio del personale previsto dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, in virtù dell’innovativo comma 5-bis introdotto dalla L. n. 205/2017, si ritiene che debba dipendere dal termine iniziale di decorrenza dello svolgimento dell’attività oggetto di incentivazione: le attività oggetto di incentivazione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il cui inizio di svolgimento decorre dal 1° gennaio 2018 si considereranno non soggette al limite del salario accessorio del personale e di conseguenza non rientrati nel computo delle spese di personale dell’ente. Tale principio comporta pertanto che il Regolamento per la disciplina della costituzione, dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per incentivi per le funzioni tecniche, approvato con DGC n. 35 del 28/03/2017, al fine di non impattare sui limiti sopra riportati, potrà disporre al momento solamente per il riparto e la liquidazione di incentivi per funzioni tecniche, in esso contemplate, la cui decorrenza dello svolgimento delle attività risulta essere dal 1° gennaio 2018. La logica sopra riportata risulta altresì avvalorata anche dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie – che con Delibera n.26/SEZAUT/2019/QMIG ha sancito quanto segue: “Gli incentivi tecnici previsti dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture”.

La quantificazione preventiva delle poste variabili da porre a carico del fondo a titolo di incentivi per funzioni tecniche, tenuto conto delle considerazioni su esposte, è stata formulata in collaborazione con l’Ufficio Tecnico in relazione ai dati ad oggi disponibili;

- degli ulteriori importi da porsi ad incremento del fondo risorse decentrate per l’anno 2021, ai sensi del comma 3, Lett. C) dell’art. 67 del CCNL 2016 – 2018, come di seguito descritti:
- Incentivi per accertamenti IMU e TARI: ai sensi del comma 1091 dell’art. 1 della L. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 è previsto che “Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.

Per quanto riguarda l'anno 2022 si dà atto che il Comune di Poggio Renatico ha approvato entro i termini previsti dall'articolo succitato, sia il bilancio di previsione 2022/2024, che il rendiconto della gestione per l'anno 2021 e pertanto è intenzione dell'Amministrazione, porre a carico del fondo risorse decentrate la quantificazione dell'ammontare di dette somme da destinarsi al Fondo incentivante per un importo pari ad € 6.000,00 per l'anno 2022. Detto importo, che si prevede di inserire nell'anno 2022, tiene conto delle modalità di calcolo riportate nel “Regolamento per la costituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi per l'attività di controllo dell'Imposta Municipale Propria e della TARI”, approvato dalla Giunta Comunale e sottoscritto dalla Delegazione trattante in data 29/10/2019, oltre che dei dati consuntivati, di maggior gettito riscosso nell'anno precedente (anno 2021) generato dall'IMU e dalla TARI, nel rendiconto approvato per l'anno 2021 con DCC n. 13 del 28/04/2022

Si ricorda infine che detti fondi, erogati a titolo di incentivo al personale dipendente corrisposti attraverso l'erogazione di trattamento accessorio, non rilevano ai fini del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 ed inoltre l'impiego delle risorse è consentito limitatamente all'anno di riferimento. Ciò significa che non sarà possibile trascinare o cumulare risorse da un anno all'altro, sia che ciò derivi da inerzia dell'ente o da superamento dei limiti individuali fissati dalla norma.

- del calcolo degli incrementi da apportare ai sensi del comma 3, Lett. d) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018: importo una tantum corrispondenti alle frazioni di R.I.A. del personale cessato nell'anno precedente;
- dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario: l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo. Detto incremento variabile del fondo è contemplato alla Lett. e) del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018. Viene previsto l'incremento per l'anno 2022, a seguito delle economie residue del fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2021 quantificato pertanto in € 1.538,70;
- dell'importo massimo da porre ad incremento ai sensi del comma 3, Lett. h) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018: integrazione del fondo di importo pari all'1,2% su base annua del monte salari 1997, calcolato, dando atto che ora tale incremento non è più subordinato ai vincoli di motivazione con il raggiungimento di obiettivi di produttività o risparmi di spesa e di attestazione dell'OIV;
- della verifica del rispetto del limite generale del trattamento economico accessorio del personale, previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, per

l'anno 2022, rispetto al limite 2016 come rideterminato secondo quanto indicato nella Circolare RGS n. 25/2022;

- delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 18 del 22/05/2018 già in occasione della rilevazione dei dati relativi al Conto annuale del personale per l'anno 2017 ed ad oggi riconfermate dalle circolari successive nonché anche in occasione dell'ultima Circolare n. 25/2022 di rilevazione dei dati relativi al Conto annuale per l'anno 2021, con particolare riferimento a quanto indicato nella Tabella 15 di impostazione del fondo che, riportando il complesso delle decurtazioni da apportare al fondo in apposita voce distinta rispetto alle componenti stabili e variabili dello stesso, porta a ritenere che, a decorrere già dall'anno 2017 le decurtazioni eventuali da apportare al fondo risorse decentrate, ai fini del rispetto del limite al salario accessorio, non debbano più essere suddivise tra parte stabile e variabile del fondo ma applicate all'importo complessivo dello stesso. Questa nuova concezione consente, pertanto, di dettare come linea di indirizzo la decisione di incidere, se necessario, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, sull'importo del fondo complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2022, così come quantificato in applicazione dell'attuale disciplina di costituzione dei fondi, unicamente con riferimento alla parte variabile dello stesso e precisamente operando sull'importo stanziato ai sensi del comma 4, dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018;

Come indicato nella Determina n. 370/2022 il Comune di Poggio Renatico ha approvato il rendiconto per l'anno 2021 in data 28/04/2022 con deliberazione n. 13, pertanto entro i termini di legge, nel quale si dà evidenza di quanto segue:

- di non versare in situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non aver avviato procedure di riequilibrio finanziario;
- di non essere in situazione di dissesto finanziario;
- di aver conseguito il rispetto dell'equilibrio di bilancio per l'anno 2021 dimostrato nell'apposito prospetto "Verifica equilibri di bilancio";
- di aver conseguito il rispetto delle spese di personale come disposto dal comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 4-ter del DL 90/2014 per gli enti colpiti dal sisma 2012 e della specifica normativa vigente per gli enti istituiti a seguito di fusione;

e che analogamente i predetti presupposti sono altresì rispettati ad oggi anche negli strumenti di programmazione economico – finanziaria approvati con riferimento al triennio 2022 – 2024 come da ultimo approvati con deliberazione di C.C. n. 52 del 16/12/2021;

L'incremento della parte variabile del fondo per gli anni 2022, disposta con Determina n. 370/2022 è dunque legittima.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

In merito alle decurtazioni del fondo per le risorse decentrate si ricorda che:

- fino al 1° gennaio 2017 gli enti locali sono stati ciclicamente assoggettati a normative che imponevano di decurtare i fondi decentrati destinati al trattamento accessorio del personale in relazione alle cessazioni di personale avvenute nell'esercizio precedente a quello di riferimento. Si ricordi quanto previsto dal: comma 2 bis dell'art.9 del DL 78/2010, convertito nella Legge 122 del 30/7/2010, comma 456, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e dal comma 236, dell'art. 1 della L. 208/2015. Le suddette decurtazioni già dall'anno 2017 risultano consolidate nella parte stabile del fondo, e parte variabile, in quanto espressamente previsto dalle normative sopra indicate. In occasione della costituzione del fondo 2018 detto importo, pari ad € 33.482,25 complessivi, viene quindi "storicizzato";
- dal 1° gennaio 2017, a seguito del nuovo limite al trattamento accessorio del personale degli enti locali, introdotto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, non si richiede più di operare decurtazioni al fondo in relazione al personale cessato dell'anno precedente ma si stabilisce che nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal

1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs, n. 165/2001, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**; e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato;

Pertanto, dall'anno 2017, le decurtazioni da operare al fondo derivano unicamente dall'eventuale necessità di garantire il rispetto del suddetto limite e stando alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, da ultimo con Circolare n. 25/2022, in materia di rilevazione dei dati relativi al Conto annuale del personale per l'anno 2021, con particolare riferimento a quanto indicato nella Tabella 15 di impostazione del fondo, riportando il complesso delle decurtazioni da apportare al fondo in apposita voce distinta rispetto alle componenti stabili e variabili dello stesso, si ritiene che le decurtazioni eventuali da apportare al fondo risorse decentrate vadano applicate di conseguenza all'importo complessivo dello stesso e dunque alla parte variabile dello stesso, se sufficientemente capiente, data l'assoluta maggior rilevanza delle risorse stabili.

Come si evince dai prospetti di costituzione del fondo complessivo per l'anno 2022, è stato necessario decurtare il fondo della somma necessaria a consentire il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, secondo gli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale, con DGC n. 71 del 28/07/2022 di incidere, in caso di superamento dei limiti, ai fini del rispetto di tale limite, sull'importo del fondo complessivo delle risorse decentrate, per l'anno 2022, così come quantificato in applicazione dell'attuale disciplina di costituzione dei fondi, unicamente con riferimento alla parte variabile dello stesso e precisamente operando sull'importo del fondo variabile riferito alle risorse inserite di cui al comma 3, Lett. h) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018.

Nell'anno 2022, l'importo massimo previsto nel fondo variabile di € **13.588.29** ha comportato un taglio al fondo variabile in conseguenza dei valori inseriti nel fondo stesso soggetti a limite, del valore di € **3.590,59**, consentendo il rispetto dei limiti del salario accessorio complessivo dell'anno 2016. Tutto ciò in quanto la verifica, operata dalla Responsabile competente nella Determina di costituzione complessiva del fondo stabile e variabile 2022 effettuata a seguito degli indirizzi della Giunta comunale n. 71/2022, ha reso necessario una riduzione del fondo variabile negli importi sopra riportati per l'anno 2022, in virtù della verifica del rispetto del limite 2016 previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, come rideterminato ai sensi delle innovative indicazioni della Circolare RGS n. 18/2021, fornite in occasione della compilazione del Conto annuale del personale 2020, e confermate successivamente con circolare RGS n. 25/2022, in occasione della compilazione del Conto annuale del personale 2021, come già precedentemente indicato nella presente relazione.

L'importo della decurtazione da operarsi per l'anno 2022, tiene conto della verifica preventiva, operata dalla Responsabile nella Determina n.338/2022, di costituzione della parte stabile del fondo 2022, dell'importo destinato a vario titolo a trattamento economico accessorio del personale per tale annualità, in virtù della verifica del rispetto del limite previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, tenuto conto della innovativa modalità di calcolo dello stesso richiesto dalla RGS attraverso le Circolari RGS quali in particolare la n. 18/2021 e la n. 25/2022.

Per quanto riguarda il dettaglio delle decurtazioni storicizzate, derivanti dalle precedenti discipline normative, ed alla decurtazione operata nel 2017 in virtù del nuovo limite al salario accessorio si rimanda a quanto rappresentato nei prospetti sopra riportati di costituzione del fondo 2022 di parte stabile e variabile.

Si dà infine atto che, come riportato nelle Determina n. 370/2022, qui in esame, risulta ad oggi in vigore la disciplina, in materia di incremento del trattamento economico accessorio, istituita attraverso l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 cosiddetto "Decreto Crescita", convertito con modificazioni in L. n. 58/2019.

Al riguardo:

- il DPCM del 17/03/2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020, attuativo della disciplina in materia di assunzioni e trattamento economico accessorio, contenuta all'interno dell'art. 33 co.2 del D.L. 34/2019, stabilisce che:
- la decorrenza delle disposizioni in esso contenute e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio, di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, si applicano ai comuni con

decorrenza dal 20 aprile 2020;

- il limite al trattamento economico accessorio, di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lg. 75/2017, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;
- in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;
- l'ulteriore circolare esplicativa del 8/06/2020, del suddetto DPCM, pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020, conferma quanto sopra indicato;
- le note della RGS prot. n. 179877 del 01/09/2020 e n. 12454 del 15/01/2021 nelle quali, a fronte di richieste di chiarimenti, viene illustrata l'idonea procedura applicativa che i comuni devono seguire per dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33 del D.L. 34/2019;

Per il Comune di Poggio Renatico, la nuova disciplina introdotta dal comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 determina le seguenti grandezze:

1. **FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2018** come certificato dei revisori e trasmesso in sede di Tabella 15 del Conto Annuale 2018, depurato delle poste che non rilevano ai fini della verifica del limite in esame, come segue:

A - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018	
AL NETTO DI PARTI NON SOGGETTA AL LIMITE	
PARTE STABILE	124.099,77
PARTE VARIABILE	18.235,27
- P.TE STABILE FUORI LIMITE	2.413,60
- P.TE VARIAB. FUORI LIMITE	27.480,24
	172.228,88
B - RISORSE A BILANCIO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2018	
RETRIBUZIONE DI: POSIZIONE	48.030,48
RISULTATO	12.007,62
	60.038,10
C - TOTALE A+B - F.DO RISORSE DECENTRATE + F.DO P.O. 2018:	232.266,98

2. **PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018** destinatario del fondo, ricomprensivo a tal fine il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, riproporzionato, comandato e distaccato che accede al predetto fondo ed escludendo il personale in servizio comandato o che in ogni caso non accede allo stesso, da cui risulta quanto segue:

- **N. DIPENDENTI TOTALI IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE AL 31/12/2018 – (D): 36,00**

3. **VALORE MEDIO PROCAPITE riferito al 2018:**

- **VALORE MEDIO PROCAPITE ANNO 2018 (C/D): Euro: 6.451,86**

così come ripartito:

N° DIPENDENTI AL 31/12/2018 (part-time rapportati a tempo pieno):	36,00
--	--------------

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018	172.228,88	4.784,14
RISORSE A BILANCIO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2018	60.038,10	1.667,73
TOTALE GENERALE:		6.451,86

Come previsto dalle note RGS prot. n. 179877 del 01/09/2020 e n. 12454 del 15/01/2021, ai fini della verifica del possibile incremento del limite iniziale, a fronte di aumenti di personale in servizio per l'anno 2022 rispetto all'anno 2018, si è proceduto alla verifica dell'attuale dotazione organica, come da ultima modifica alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2022 – 2024, approvata con DGC n. 65 del 15/07/2022, utilizzando il sistema dei cedolini stipendiali da erogarsi nell'anno di riferimento al personale che accede ai fondi, analogamente a quanto avviene in sede di elaborazione della Tabella 12 del conto annuale.

Dal suddetto calcolo deriva un preventivo numero complessivo di cedolini stimati per l'anno 2022 pari a 426 che diviso per 12 mensilità determina una presenza in servizio prevista per l'anno 2022 pari a n. 35,50 dipendenti, inferiore ai 36,00 dipendenti dell'anno 2018;

A tal proposito si specifica che solo un eventuale incremento dei dipendenti a tempo indeterminato legittimerebbe l'ente all'incremento del limite iniziale e di riflesso dei fondi per la contrattazione decentrata e delle posizioni organizzative, mentre in caso di riduzione dei dipendenti nell'anno di riferimento rispetto al 2018, non occorre procedere ad una rideterminazione del fondo in diminuzione, ai sensi della normativa vigente ;

Pertanto di da atto che per l'anno 2022, a preventivo per l'ente, non si determina la situazione prevista dal comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, in quanto i dipendenti previsti in tale anno tra assunzioni e cessazioni, non comportano un numero maggiore di dipendenti rispetto al 2018 e pertanto non si prevede alcun incremento del limite iniziale del salario accessorio così come dei suddetti fondi, fermo restando che dovrà essere operata analoga verifica a consuntivo.

Si precisa inoltre che anche con riferimento alla costituzione del fondo 2021, non si era proceduto a preventivo ad alcun incremento rispetto alla situazione prevista dal comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, tra i valori 2021 rispetto al 2018, confermati a consuntivo nei valori del conto annuale 2021, che alla tabella 12 riporta un totale di mensilità di n. 425,43 che diviso 12 mesi ammonta a n. 35,45 dipendenti, inferiori a n. 36 dipendenti presenti nell'anno 2018.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, dato che la normativa definente le risorse decentrate, si considera in forte evoluzione, si è in ogni caso stabilito nella determinazione n. 370/2022 che in caso di in caso di istruzioni ulteriori o difformi da parte degli organismi deputati o in caso di fatti gestionali connessi alla gestione delle risorse umane incidenti sulla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, l'Ente provvederà ad una nuova quantificazione, recependo le eventuali modifiche, vista la costante evoluzione della normativa disciplinante le risorse decentrate, compreso la sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL e le disposizioni contrattuali ivi contenute ;

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

La costituzione complessiva del fondo risorse decentrate, tenuto conto di quanto sopra descritto nelle sezioni precedenti, per l'anno 2022 che con la propria Determinazione n. 370/2022 risulta pertanto essere riepilogato come segue:

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 per il Comune di Poggio Renatico, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016 - 2018	
	ANNO 2022
Fondo risorse decentrate di parte stabile costituito con Determina 338/2022	134.359,76
di cui:	

- soggette al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	128.746,75
- escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	5.613,01
Fondo risorse decentrate di parte variabile di cui la Giunta ha autorizzato l'inserimento a carico del fondo con DGC n. 71 del 28/07/2022	48.126,99
di cui:	
- soggette al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	13.588,29
- escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	34.538,70
IMPORTO TOTALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE:	182.486,75
di cui:	
- soggetto al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 dipendenti non P.O e non Segretario comunale	142.335,04
- escluso dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	40.151,71
RISORSE PREVENTIVAMENTE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022	
	ANNO 2022
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE PREVENTIVAMENTE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	87.611,02
di cui:	
- di parte stabile (al netto di quanto escluso dalla contrattazione pari ad ad € 94.875,73 per l'anno 2022)	39.484,03
- di parte variabile	48.126,99

Si riporta in conseguenza degli indirizzi di cui alla DGC n. 71 del 28/07/2022, la verifica preventiva dell'importo destinato a vario titolo a trattamento economico accessorio del personale per il l'anno 2022, assoggettato al limite previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, in virtù della verifica del rispetto dello stesso, tenendo altresì debitamente conto della nuova modalità di calcolo dello stesso richiesta dalla RGS attraverso la Circolare n. 25/2022:

VERIFICA PREVENTIVA DELL'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE DESTINATO AD OGGI A VARIO TITOLO A TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE PER L'ANNO 2022, AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE GENERALE POSTO AL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE, DI CUI AL COMMA 2, ART. 23 DEL D.LGS. 75/2017.		
RIDETERMINAZIONE ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE N. 25 del 10/06/2022 DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		
1 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DESTINATO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO
ANNO 2022	48.030,48	12.007,62
TOT. RISORSE ACCESSORIE DESTINATE ALLE P.O. PER l'anno2022		60.038,10
A) TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO DESTINATO ALLE P.O. NEL 2016:		60.038,10
2 - Trattamento economico accessorio destinato al Segretario Comunale a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione, di cui all'art. 41, co. 4 del CCNL dei segretari comunali e provinciali Anno 2022 (^)		€ 0,00
B) Trattamento economico accessorio destinato al Segretario Comunale a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione, di cui all'art. 41, co. 4 del CCNL dei segretari comunali e provinciali - Anno 2016		€ 0,00
3 - FONDO RISORSE DECENTRATE DI PERTE STABILE - ANNO 2022 (costituito con determinazione n. 338/2022)		128.746,75
C) Fondo risorse decentrate parte stabile + parte variabile - Anno 2016 (rideterminato come da Tab "A" alla determinazione n. R.G. n. 501/2018) di cui stabile € 123.524,01 e variabile 18.811,03		142.335,04
4. Fondo risorse decentrate di parte variabile - Anno 2022 (definito con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 28/07/2022)		13.588,29
5 - FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022		10.932,00
D) FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016		10.932,00

6 - ACCESSORIO RICONOSCIUTO A DIPENDENTE INCARICATO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL ANNO 2022	€ 0,00
E) ACCESSORIO RICONOSCIUTO A DIPENDENTE INCARICATO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL ANNO 2016	€ 0,00
7 - INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO FASCIA B 2 Anno 2022 presunto (non comprendente i diritti di rogito erogati per cassa.	2.957,87
F) INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE FASCIA B 2- CALCOLO SU MONTE SALARI DELL'ANNO 2016 - (in convenzione al 40% con il comune di Bondeno capofila - non comprende i diritti di rogito erogati per cassa	2.957,87
8 - Trattamento economico accessorio destinato al Segretario Comunale a titolo di galleggiamento, di cui all'art. 41, co. 5 del CCNL dei segretari comunali 16/05/2001 e provinciali Anno 2022	€ 0,00
G) Trattamento economico accessorio destinato al Segretario Comunale a titolo di galleggiamento, di cui all'art. 41, co. 5 del CCNL dei segretari comunali e provinciali 16/05/2001 - Anno 2016	€ 0,00
9) Trattamento economico accessorio destinato al segretario comunale a titolo di retribuzione di posizione, dei segretari comunali-anno 2022	€ 6.233,76
H) Trattamento economico accessorio destinato al segretario comunale a titolo di retribuzione di posizione, dei segretari comunali-anno 2016	€ 6.233,76
TRATTAMENTO ACCESSORIO PRESUNTO DESTINATO A VARIO TITOLO AL PERSONALE DELL'ENTE - ANNO 2022 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	222.496,77
TRATTAMENTO ACCESSORIO DESTINATO A VARIO TITOLO AL PERSONALE DELL'ENTE - ANNO 2016 (A+B+C+D+E+F+G+H)	222.496,77
DIFFERENZA: TRATTAMENTO ACCESSORIO DESTINATO IN GENERALE AL PERSONALE ANNO 2016 - ANNO 2022 SOGGETTO AL LIMITE:	0,00
RIEPILOGO CATEGORIE RISPETTO LIMITE DI CUI AL COMMA 2 - ART. 23 - D.LGS 75/2017:	ANNO 2022
DIPENDENTI NON P.O	142.335,04
DIPENDENTI P.O	60.038,10
STRAORDINARI	10.932,00
SEGRETARIO COMUNALE	9.191,63
TOTALE GENERALE RISPETTO LIMITE 2022	222.496,77
RIEPILOGO CATEGORIE RISPETTO LIMITE DI CUI AL COMMA 2 - ART. 23 - D.LGS 75/2017 (come rideterminato in conseguenza delle indicazioni della Circolare RGS n. 25/2022):	ANNO 2016
DIPENDENTI NON P.O	142.335,04
DIPENDENTI P.O	60.038,10
STRAORDINARI	10.932,00
SEGRETARIO COMUNALE	9.191,63
TOTALE GENERALE RISPETTO LIMITE	222.496,77

da cui si evince che:

- il Comune di Poggio Renatico risulta rispettoso del limite al trattamento accessorio al personale previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 per l'anno 2022, a seguito dei tagli apportati preventivamente al fondo complessivo del salario accessorio con riferimento al fondo variabile anni 2022 delle risorse decentrate dei dipendenti non titolari di P.O. come già evidenziato nella presente relazione, rispetto alle rideterminazioni del fondo 2016 in conseguenza delle innovazioni di cui alla Circolare RGS n. 25/2022, come già ampiamente riportato nella presente relazione.

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nessuna risorsa è stata allocata all'esterno del fondo.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo è destinato a restituire in coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di CCDI.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

La Determina n. 370/2022 riporta la quantificazione preventiva, operata ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, delle risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile, per l'anno 2022, escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa e di conseguenza a determinare, e sempre in via preventiva, l'importo delle risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, come di seguito rappresentato:

Determinazione preventiva delle risorse del fondo decentrato di parte stabile 2022 escluse dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 2016-2018	Anno 2022
1) Differenziali di posizioni economiche attribuite in anni precedenti comprensive degli incrementi delle posizioni economiche del nuovo CCNL 2016-2018	76.947,58
2) Indennità di comparto, Art 33, comma 4 lett. B) e c) CCNL 22/1/2004	17.928,15
3) Indennità al personale educativo asili nido (art, 31 c. 7 CCNL 14/9/000 e art. 6 CCNL 5/10/2001)	0,00
4) Indennità riconosciute al personale ex 8 ^a qualifica e non titolare di posizione organizzativa	0,00
5) Economie da fondi decentrali anni precedenti parte stabile di cui all'art. 67, commi 1 e 2	0,00
TOTALE PREVISIONE DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022	94.875,73
TOTALE PREVISIONE IMPORTO RISORSE STABILI DISPONIBILI AD ESSERE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022 – (ART. 68 COMMA 2 CCNL 2016-2018)	39.484,03

pertanto le risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa, per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, risultano ad oggi ammontanti ad € **39.484,03** per l'anno 2022;

Le suddette somme non disponibili alla contrattazione decentrata sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Come riportato nell'Allegato A1 le quantificazioni degli utilizzi del fondo 2022 in base alle indennità, premi e incentivi regolati dal contratto 2019 – 2021 e s.m.i, tenuto conto delle indicazioni/modifiche contenute nella sottoscrizione dell'ipotesi oggetto della presente relazione, evidenziano i seguenti importi a preventivo:

ALLEGATO A1"

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021	
DETTAGLIO VOCI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE	
	ANNO 2022
1) TOTALE FONDO DECENTRATO DI PARTE STABILE (AL NETTO DELLE DECURTAZIONI CONSOLIDATE)	134.359,76
2) TOTALE FONDO DECENTRATO DI PARTE VARIABILE (AL NETTO DELLE DECURTAZIONI CONSOLIDATE)	48.126,99
TOTALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE COSTITUITO PER L'ANNO 2022(1+2)	182.486,75
Determinazione delle risorse del fondo decentrato di parte stabile 2022 ESCLUSE dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 68, comma 1 CCNL 2016 - 2018	
DETTAGLIO VOCI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE	ANNO 2022
1) Differenziali di posizioni economiche attribuite in anni precedenti comprensive degli incrementi delle posizioni economiche da nuovo CCNL 2016 - 2018	76.947,58
2) Indennità di comparto, Art. 33, comma4 Lett. b) e C) CCNL 22/01/2004	17.928,15
3) Indennità personale educativo asili nido (art.31,co.7 CCNL 14/9/00 e art. 6 CCNL 5/10/01)	-
4) indennità riconosciute al personale ex 8 ^a qualifica e non titolare di posizione organizzativa	-
3) TOTALE PREVISIONE DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022	94.875,73
TOTALE DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE PER L'ANNO 2022 (1+2-3)	87.611,02
- di cui provenienti dalla PARTE STABILE del fondo:	39.484,03
- di cui provenienti dalla PARTE VARIABILE del fondo:	48.126,99
DETTAGLIO RISORSE DI PARTE VARIABILE DEL FONDO DECENTRATO PER L'ANNO 2022	
DESCRIZIONE VOCE DI INCREMENTO P.TE VARIABILE PREVISTA DAL CCNL 2016 - 2018 E ALTRE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI	ANNO 2022
Art. 67, co.3 - Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: indennità ICI -IMU	-
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi (DAL 2018)	25.000,00
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per progettazione interna (D.Lgs. 163/2006)	-
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per accertamenti Imu e TARI (art. 1, co. 1091 L. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019)	6.000,00

Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Compensi Istat per censimento	2.000,00
Art. 67, co.3 -Lett. d) CCNL 16-18 importi una tantum corrispondenti a frazione di RIA (calcolati su misura parti mensilità residue dopo la cessazione) (soggetta al limite)	131,28
Art. 67, co.3 Lett. e) CCNL 16 - 18 Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti da applicazione disciplina straordinario: importo nel fondo anno successivo	1.538,70
Art. 67, co.3 -Lett. h) CCNL 16-18 importo risorse stanziato ai sensi comma 4: 1,2 M.S. 1997 (con riduzione per superamento limiti di cui all'art. 23 c. 2 d.lgs 75/2017 - soggetta al limite)	13.457,01
Art. 67, co.3 -Lett. i) CCNL 16-18 importo risorse stanziato ai sensi comma 5,lett. b): trattamenti accessori per conseguimento obiettivi innovativi o anche di mantenimento definiti in piano performance o altri strumenti di programmazione	-
TOTALE PARTE VARIABILE POSTA AD INCREMENTO DEL FONDO 2022 (sia soggetta a limite che non)	48.126,99
QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA DEGLI UTILIZZI DELLA PARTE DISPONIBILE DEL FONDO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2022- finanziata con la parte stabile del fondo	
DESCRIZIONE VOCE DI IMPIEGO DEL FONDO DI PARTE STABILE ANNO 2022	PROIEZIONE ANNO 2022 SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2019 - 2021 UTILIZZATO ANCHE NEL 2022 PER ULTRATTIVITA' DEL CONTRATTO IN ATTESA DEL NUOVO CCNL 2019-2021
Art.9, lett. B) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Condizione Lavoro (art. 70-bis CCNL 16-18) - attività esposte a rischi e pertanto pericolose o dannose per la salute (lett. b)	1.566,72
Art.9, lett. B) - CCDI 2019/21 - Indennità di Condizione Lavoro (art. 70-bis CCNL 16-18) - attività implicanti il maneggio di valori (lett. c)	1.626,24
Art.9, lett. C) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Turno (art. 23 CCNL 16 - 18)	12.500,00
Art.9, lett. D) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Reperibilità (art. 24 CCNL 16-18)	0,00
Attività prestata in giorni festivi/riposi compensativi/maggiorazione oraria - art. 24 CCNL 2000 - e Art. 9, lett. E) - CCDI 2019-2021	950,00
Art. 17 CCDI 2016- 2018 e Art.9, lett.F.a) - CCDI 2019/21 - Indennità di Specifiche Responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 16-18)	4.200,00
Art. 9, lett. F.b) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Specifiche Responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 16-18) personale con qualifica Ufficiale di stato civile e Ufficiale elettorale	1.200,00
Art.9, Lett. G.1) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Servizio Esterno P.M. (art. 56-quinquies CCNL 16-18)	4.000,00
Art. 17 CCDI 2016-2018 e Art.9, lett. G.2) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Funzione P.M. (art. 56-sexsies CCNL 16-18) - Sostituto P.O. Sett. P.M.	400,00

Art.12 - CCDI 2019 - 2021 - Progressioni Economiche Orizzontali da effettuare con decorrenza 01/01/2022 (*)	5.300,00
TOT. QUANTIFICAZIONE UTILIZZO P.TE STABILE DEL FONDO 2022 DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2019/21 (4)	31.742,96
(*)la somma è presunta e sarà utilizzata per l'anno 2022 per max il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura	
QUANTIFICAZIONE DEGLI UTILIZZI DEL FONDO 2022 DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2019-2021 - finanziata con la parte variabile del fondo	
DESCRIZIONE VOCE DI IMPIEGO DEL FONDO DI PARTE VARIABILE PER L'ANNO 2022	ANNO 2022
Art.9, lett. H.3) - CCDI 2019/21 - Conseguimento obiettivo dell'ente: "Servizi di vigilanza e di viabilità prestati dal personale appartenente al corpo di P.M. (finanziamento attraverso risorse di cui all'art. 67, co. 3 lett. H CCNL 16-18)	3.000,00
Art. 67, co.3 - Lett. C) CCNL 16- 18 risorse derivanti da disposizioni di legge: indennità ICI	-
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per progettazione interna (D.Lgs. 163/2006)	-
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per accertamenti Imu e TARI (art. 1, co. 1091 L. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019)	6.000,00
Art.9, lett. J) - CCDI 2019/21 - Art. 67, co.3 -Lett. C) <u>CCNL 16-18</u> risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi ISTAT	2.000,00
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16 -18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi (DAL 2018)	25.000,00
Art. 67, co.3 Lett. e) CCNL 16 - 18 Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti da applicazione disciplina straordinario: importo nel fondo anno successivo	-
TOT. QUANTIFICAZIONE UTILIZZO P.TE VARIABILE DEL FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2019/21 (5)	36.000,00
TOT. QUANTIFICAZIONE GENERALE DELL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022: (3+4+5)	162.618,69
DISPONIBILITA' PER PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE	19.868,06
- di cui da parte stabile:	7.741,07
- di cui da parte variabile:	12.126,99
QUANTIFICAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68, CO. 3 DELL. A CCNL 2016 - 2018) - importo non superiore al 30% della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte stabile del fondo	2.322,32

Comune di Poggio Renatico Prot. n. 0017468 del 14-10-2022

QUANTIFICAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68, CO. 3 DELL. B CCNL 2016 - 2018) - in via preventiva pari al : 80,17 % nel 2022 della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte variabile oltre ad un importo non inferiore al 70% della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte stabile per l'anno 2022	17.545,74
TOT. UTILIZZO DEL FONDO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022	182.486,75
TOTALE RISORSE DEL FONDO DECENTRATO 2022 STANZIATE E NON UTILIZZATE DA PORRE AD INCREMENTO PER L'ANNO SUCCESSIVO:	0,00
DIMOSTRAZIONE RISPETTO DELL'ART. 68, COMMA 3 DEL CCNL 2016 - 2018 DELLA PROIEZIONE DELL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022	
Dotazioni di parte variabile al netto degli incrementi di cui al comma 3 dell'art. 67 lett. c), f) e g) del CCNL 2016 - 2018 di cui si richiede il rispetto sull'utilizzo:	15.126,99
Impiego prevalente della parte variabile agli utilizzi del comma 2, art. 68 CCNL 2016 - 2018 pari al 19,83% nel 2022, della parte variabile del fondo	3.000,00
Impiego della parte variabile per premi correlati alla performance individuale (almeno il 30% della parte variabile) (effettivi pari: 80,17% nel 2022)	12.126,99

Dai prospetti su esposti della presente sezione e di quella precedente si evince che l'importo totale della parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 risulta, congruo alla copertura finanziaria del sostenimento delle fattispecie di istituti contrattuali in essere nell'Ente aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e che pertanto dovranno essere da essa finanziati;

La somma da destinare alla remunerazione dei premi correlati alla performance del personale dipendente sarà annualmente determinata a consuntivo con apposito atto. Il riconoscimento economico al personale dipendente avente diritto viene attribuito e liquidato a seguito della valutazione della performance individuale elaborata su scheda di valutazione individuale, secondo i criteri definiti nell'apposito sistema di misurazione e valutazione delle performance approvato con DGC n.47/2018.

Restano fermi gli ulteriori elementi che concorrono a definire la disciplina del riparto della quota residuale del fondo denominata "Disponibilità per premi correlati alla performance", rispetto a quanto definito nell'art. 9, lett. A) CCDI 2019 – 2021 e s.m.i che pertanto si conferma anche per l'annualità 2022 dando atto che il tutto è in linea con le disposizioni normative vigenti in materia di meritocrazia e premialità.

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione:

DESCRIZIONE	FONDO PREVISTO 2022
Somme non regolate dal contratto	94.875,73
Somme regolate dal contratto (*)	87.611,02
Destinazioni ancora da regolare	0,00
TOTALE RISORSE FONDO 2022 CONTRATTAZIONE DECENTRATA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	182.486,75

(*) la presente voce tiene conto dello stanziamento destinato all'attivazione delle progressioni economiche orizzontali previste nell'anno 2022. Detto stanziamento infatti potrà essere ricompreso nella voce "somme non regolate dal contratto" e dunque consolidato, solamente al termine della procedura selettiva prevista.

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna risorsa è stata allocata all'esterno del fondo.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Dai prospetti su esposti nel presente Modulo si attesta che l'importo totale della parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 risulta, congruo alla copertura finanziaria del sostenimento delle fattispecie di istituti contrattuali in essere nell'Ente e che si prevede di variare con la presente ulteriore modifica al contratto di parte economica, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e che pertanto dovranno essere da essa finanziati.

Le risorse stabili ammontano complessivamente ad:

- € 134.359,76 per l'anno 2022;
- la preventiva destinazione di utilizzo per l'anno 2022, avente natura certa e continuativa, da CCNL e da CCDI 2019 – 2021 e s.m.i., confermato anche nel 2022 eccetto le modifiche concordate, come desumibile dalla presente relazione, ammonta a:
- € 126.618,69 per l'anno 2022.

Pertanto la destinazione di utilizzo avente natura certa e continuativa è totalmente finanziata con risorse stabili.

Eventuali residui, unitamente alle risorse variabili, come già detto andranno a remunerare i premi correlati alla performance del personale.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Si attesta che gli incentivi economici discendenti dalle indennità e premi regolati dal contratto 2019 – 2021 e s.m.i e dalla presente preintesa contrattuale riferita alla annualità 2021, sono erogati in base alle disposizioni contenute nel CCNL.

Si attesta inoltre che, come disciplinato dal contratto decentrato triennale 2019 – 2021 e s.m.i, in quanto non modificato con la presente ipotesi, gli importi destinati alla remunerazione delle performance dei dipendenti e dei titolari di posizioni organizzative sono corrisposti con criteri di meritocrazia in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi ed in applicazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance allo scopo adottato dall'Amministrazione comunale.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Si attesta il rispetto del principio di selettività nell'attribuzione delle progressioni di carriera (progressioni orizzontali), previste nella presente ulteriore modifica al contratto ed accordo, finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa di parte stabile.

Come indicato nel contratto decentrato 2022, l'istituto delle progressioni di carriera (progressioni orizzontali), che riporta unicamente la quantificazione economica all'uopo destinata per tale anno, si considera pienamente vigente, attraverso la sottoscrizione definitiva della presente ipotesi di accordo, per l'anno 2022. Tale budget economico, come già indicato nella presente relazione, consente la progressione economica orizzontale per il massimo del 50% degli aventi diritto a partecipare alla selezione in ogni categoria, come previsto dalle normative vigenti, secondo i criteri stabiliti nel CCDI 2019-2021 sottoscritto il 29/10/2019, non modificati ad opera della presente pre-intesa in esame.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente, o comunque di riferimento ai fini della normativa vigente in materia di salario accessorio.

Tabella 1 – si riportano di seguito:

- Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo per l'anno 2022:

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 per il Comune di Poggio Renatico, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016 - 2018	
	ANNO 2022
Fondo risorse decentrate di parte stabile costituito con Determina 338/2022	134.359,76
di cui:	
- soggette al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	128.746,75
- escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	5.613,01
Fondo risorse decentrate di parte variabile di cui la Giunta ha autorizzato l'inserimento a carico del fondo con DGC n. 71 del 28/07/2022	48.126,99
di cui:	
- soggette al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	13.588,29
- escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	34.538,70
IMPORTO TOTALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE:	182.486,75
di cui:	
- soggetto al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 dipendenti non P.O e non Segretario comunale	142.335,04
- escluso dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	40.151,71
RISORSE PREVENTIVAMENTE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022	
	ANNO 2022
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE PREVENTIVAMENTE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	87.611,02
di cui:	
- di parte stabile (al netto di quanto escluso dalla contrattazione pari ad ad € 94.875,73 per l'anno 2022)	39.484,03
- di parte variabile	48.126,99

In merito ai dettagli delle voci delle singole parti del fondo si rimanda integralmente ai prospetti già riportati nella presente relazione.

- Schemi dei Fondi rideterminati e ricertificati degli anni 2015,2016 e 2017 del comune di Poggio Renatico:

Rideterminazione costituzione Fondo risorse decentrate contrattazione integrativa anni 2015-2016-2017

DESCRIZIONE	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Risorse stabili			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	122.619,73	122.619,73	122.619,73
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	13.065,45	13.065,45	13.065,45
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	5.656,59	5.656,59	5.656,59
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	7.505,38	7.505,38	7.505,38
INCREMENTO 0,20% art. 32, comma 7 del CCNL 22/01/2004 - Monte salari 2001 da usare esclusivamente per le Alte professionalità : € 2.333,12 inserito al netto dei tagli di cui all'art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010 (11,83% periodo 2010-2014 e 5,19% nel 2016)	2.057,11	1.950,35	1.950,35
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	0	0	0
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	0	0	0
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	0	0	0
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	0	0	0
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	0	0	0
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	5.179,02	5.179,02	5.179,02
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE	- 5.967,09	- 5.967,09	- 5.967,09
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA	- 19.830,35	-	-
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI		- 26.485,42	- 26.485,42
Totale Risorse stabili soggette al limite	130.285,84	123.524,01	123.524,01
ALI PROGRESSIONI ORIZZONTALI NUOVO CCNL 2016-2018 (escluse dai limiti)	-	317,85	919,93
Totale Risorse stabili NON soggette al limite	-	317,85	919,93
TOTALE RISORSE STABILI	130.285,84	123.841,86	124.443,94

Risorse variabili soggette al limite			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	0	0	0
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	2.508,00	2.508,00	909,18
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	285,17	285,17	-
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)	0	0	0
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	0	0	0
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	17.047,60	17.047,60	17.047,60
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	0	0	0
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)	0	0	0
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113, D.LGS. 50/2016)	0	0	1.883,99
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	0	0	0
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNO 2016 IN POI FONDO VARIABILE	0	- 1.029,74	- 1.029,74
Recupero nel solo fondo anno 2015 di somme indebitamente inserite nel fondo variabile 2013 (€ 711,08) e 2014 (€ 777,34) in qualità di economie derivanti dal fondo variabile rispettivamente dagli anni 2012 e 2013 ex art. 17 comma 5 del CCNL 1/4/99 ed erogate come salario di produttività, in quanto non riportabili in virtù di quanto disposto dalla Circolare ARAN del 30/10/2012 e Deliberazione Corte dei Conti Puglia n. 110/2014	- 1.488,42	0	0
Totale Risorse variabili soggette al limite	18.352,35	18.811,03	18.811,03

Risorse variabili NON soggette al limite	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	0	2.800,00	0
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	0	0	0
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART.	2.200,00	5.000,00	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART.	0	0	0
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART.	0	0	0
RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	0	0	0
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COM.	0	0	0
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	2.200,00	7.800,00	-
TOTALE RISORSE VARIABILI	20.552,35	26.611,03	18.811,03
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI E VARIABILI SOGGETTE E NON SOGGETTE AL LIMITI	150.838,19	150.452,89	143.254,97

- Schema riassuntivo di costituzione del Fondo per l'anno 2021:

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 per il Comune di Poggio Renatico, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016 - 2018	
	ANNO 2021
Fondo risorse decentrate di parte stabile costituito con Determina 463/2021	133.790,88
di cui:	
- soggette al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	128.177,87
- escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	5.613,01
Fondo risorse decentrate di parte variabile di cui la Giunta ha autorizzato l'inserimento a carico del fondo con DGC n. 67 del 09/09/2021	47.429,28
di cui:	
- soggette al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	16.571,50
- escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	30.857,78
IMPORTO TOTALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE:	181.220,16
di cui:	
- soggetto al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 dipendenti non P.O e non Segretario comunale	142.335,04
- soggetto al limite : recupero quota salario accessorio Segretario comunale 2021 non utilizzato in quanto segretario a scavalco, in virtù di quanto indicato nella Circolare RGS n. 18/2021, che sarà utilizzato per il salario accessorio dei dipendenti non P.O.	2.414,33
- escluso dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	36.470,79
RISORSE PREVENTIVAMENTE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2021	
	ANNO 2021
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE PREVENTIVAMENTE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	88.342,85
di cui:	
- di parte stabile (al netto di quanto escluso dalla contrattazione pari ad ad € 92,877,32 per l'anno 2021)	40.913,56
- di parte variabile	47.429,29

Il presente confronto è effettuato sui dati a preventivo:

- di rideterminazione per gli anni 2015, 2016 e 2017, in occasione della costituzione del fondo 2018. In sede di certificazione del fondo e accordo per l'anno 2018 sono state stilate le apposite Relazioni

Tecnico – Finanziarie quali documenti di accompagnamento ai fini dell'acquisizione delle competenti certificazioni da parte dell'Organo di Revisione;

- di costituzione del fondo per l'anno 2021,

- di costituzione del fondo per l'anno 2022.

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2021 e confronto con il corrispondenti Fondi ricertificati degli anni 2015-2016-2017 e Fondo certificato nell'anno precedente (2020).

- Prospetto dimostrativo degli utilizzi, a consuntivo, dei Fondi 2015 e 2016 e 2017 del Comune di Poggio Renatico rideterminati in occasione della costituzione del fondo 2018:

RICOGNIZIONE UTILIZZO DEL FONDI 2015-2016-2017 PER LA PARTE NON VINC.-
ART.17 CCNL 1/4/99 - art. 33,34, 36 , 37 del CCNL 22/01/2004- art.4 CCNL del 9/5/2006 -
ART. 8 CCNL del 11/4/2008 - CCNL DEL 31/07/2009 COME RIDETERMINATO AI SENSI
DEL CCNL DEL 21/05/2018 A SEGUITO DEGLI INCREMENTI DERIVANTI DAI
DIFFERENZIALI DELLE POSIZIONI ECONOMICHE RICONOSCIUTE DAL NUOVO
CCNL.

		ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
	AMMONTARE DEL FONDO COMPLESSIVO DIPENDENTI ESCLUSE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (SOGETTO E NON SOGETTO A LIMITE)	148.781,08	148.502,54	141.304,62
1)	Fondo per corrispondere incrementi retributivi per progressione di categoria, indennità di comparto ecc. (17 b)			
Art.15 comma 1 lett. K) CCNL 1/4/99	Risorse da specifiche norme di legge per incentivazione del personale (recupero evasione ici, ISTAT ecc.) RISORSE VINCOLATE SOTTOPOSTE A LIMITI DI LEGGE - corte dei conti sezione autonomien. 51/2011	2.793,17	2.793,17	2.793,17
Art.17 comma 2 lett. B) CCNL 1/4/99 - Art. 34 CCNL 22/1/2004	Risorse per progressioni economiche orizzontali già attribuite	73.662,77	70.115,69	67.396,11
Art. 67 CCNL 21/5/2018	Incremento progressioni orizzontali per CCNL 21/5/2018	-	317,85	919,93
Art.17 comma 2 lett. B) CCNL 1/4/99 - Art. 34 CCNL 22/1/2004	Risorse per progressioni economiche orizzontali da attribuire	-	-	
Art. 33 CCNL 122/01/2004	Risorse per indennità di comparto	19.221,55	18.099,90	17.899,45
Art. 32, comma 7 CCNL 22/01/2004	INCREMENTO 0,20% art. 32, comma 7 del CCNL 22/01/2004 - Monte salari 2001 usate esclusivamente per le Alte professionalità :	-	-	-
2)	Risorse per altre finalità:			
Art 17 comma 2 lett. a)-	DA DESTINARE AI COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E PERFORMANCE INDIVIDUALI	27.516,19	33.486,93	33.784,34
Art. 22 CCNL 14/09/2000	Indennità di turno vigili	12.697,29	8.073,30	8.740,26
Art. 24 del CCNL 14/09/2000 come modificato dall'art. 14 CCNL del 5/10/2001	Maggiorazione lavoro ord. festivo e maggioraz. Riposo settimanale non goduto	509,69	499,88	542,22
Art. 36 CCNL 14/09/2000	Indennità di maneggio valori	810,06	968,20	1.068,60

Art 37 CCNL del 14/09/2000 e art 41CCNL 22/01/2004	Indennità di rischio	3.085,38	2.146,15	1.931,54
Art. 15 comma 2 E 4 DEL CCNL 1/4/99	Progetti per specifici obiettivi di qualità e produttività cat. A,B,C	-	-	-
Art. 17 comma 2 lett. E) DEL CCNL 1/4/99	Indennità per condizioni particolarmente disagiate cat. A,B,C (17 e)	1.080,00	1.200,00	1.260,00
Art.17 comma 2 lett. F e I) CCNL 1/4/99	Indennità per specifiche responsabilità cat. B, C, D (17 lett. f-i)	5.000,00	5.622,71	4.694,06
Art. 71 c. 1 D.L. 112/08 convertito nella L. 133/08 e s. m. i	Risparmi derivanti dall'applicazione del c. 1 dall'art. 71 D.L. 112/08 che costituiscono economie di bilancio,	204,98	178,76	274,94
Art.15 comma 1 lett. K) CCNL 1/4/99	Risorse da specifiche norme di legge per incentivazione del personale (incentivo per funzioni tecniche) RISORSE VINCOLATE NON SOTTOPOSTE A LIMITE DI LEGGE ai sensi della delibera cortei dei conti sezione autonomie n. 6/2018	2.200,00	5.000,00	-
	TOTALE UTILIZZO FONDI	148.781,08	148.502,54	141.304,62

IMPORTO COSTITUZIONE FONDI DECENTRATI 2015-2017 RIDETERMINATI (DI CUI ALLA TAB A)	150.838,19	150.452,89	143.254,87
DIFFERENZATRA IMPORTI DA RICOSTITUZIONE FONDI 2015-2017 E UTILIZZO FONDI DECENTRATI RIDETERMINATI 2015-2017 (PARI ALL'INCREMENTO 0,20% MONTE SALARI 2001 NON UTILIZZATO PER "ALTE PROFESSIONALITA'")	2.057,11	1.950,35	1.950,35

- Prospetto dimostrativo degli utilizzi, a consuntivo, del Fondo 2021 del Comune di Poggio Renatico, approvato con Determina n. 175 del 20/04/2022, in Allegato A):

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021		IMPIEGO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2021	
DETTAGLIO VOCI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE	FINANZIAMENTO 2021	DETTAGLIO VOCI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE	FINANZIAMENTO 2021
1) TOTALE FONDO DECENTRATO DI PARTE STABILE (AL NETTO DELLE DECURTAZIONI CONSOLIDATE)	133.790,88	1) TOTALE FONDO DECENTRATO DI PARTE STABILE (AL NETTO DELLE DECURTAZIONI CONSOLIDATE)	133.790,88
2) TOTALE FONDO DECENTRATO DI PARTE VARIABILE (AL NETTO DELLE DECURTAZIONI CONSOLIDATE)	47.429,28	2) TOTALE FONDO DECENTRATO DI PARTE VARIABILE (AL NETTO DELLE DECURTAZIONI CONSOLIDATE)	47.429,28
TOTALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE COSTITUITO PER L'ANNO 2021(1+2)	181.220,16	TOTALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE COSTITUITO PER L'ANNO 2021 (1+2)	181.220,16
Determinazione delle risorse del fondo decentrato di parte stabile 2020 ESCLUSE dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 68, comma 1 CCNL 2016 - 2018		UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE - CONSUNTIVO 2021	
DETTAGLIO VOCI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE	FINANZIAMENTO 2021	PROIEZIONE 2021 SECONDO I CRITERI CCDI 2019 - 2021	CONSUNTIVO 2021

Prot. n. 0017468 del 14-10-2022
Comune di Poggio Renatico

1) Differenziali di posizioni economiche attribuite in anni precedenti comprensive degli incrementi delle posizioni economiche da nuovo CCNL 2016 - 2018		74.153,39	1) Differenziali di posizioni economiche attribuite in anni precedenti comprensive degli incrementi delle posizioni economiche da nuovo CCNL 2016 - 2018 (comprensiva della 13 ^a mensilità sulle progress. Orizzontali attribuite dal 1/1/2021)	74.921,45
1.1) Differenziali posizioni economiche attribuite a seguito delle progressioni da attivarsi nel 2021		0	1.1) Differenziali posizioni economiche attribuite a seguito delle progressioni attivate nel 2021	-
2) Indennità di comparto, Art. 33, comma4 Lett. b) e C) CCNL 22/01/2004		18.723,93	2) Indennità di comparto, Art. 33, comma4 Lett. b) e C) CCNL 22/01/2004	17.884,11
3) Indennità personale educativo asili nido (art.31,co.7 CCNL 14/9/00 e art. 6 CCNL 5/10/01)		0	3) Indennità personale educativo asili nido (art.31,co.7 CCNL 14/9/00 e art. 6 CCNL 5/10/01)	
4) indennità riconosciute al personale ex 8 ^a qualifica e non titolare di posizione organizzativa		0	4) indennità riconosciute al personale ex 8 ^a qualifica e non titolare di posizione organizzativa	
3) TOTALE PREVISIONE DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2020		92.877,32	TOTALE A CONSUNTIVO DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2020 (comprensive della 13^a su progressioni orizzontali attribuite nel 2019)	92.805,56
RISORSE DEL FONDO DECENTRATO DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021 (1+2-3)	88342,84		RISORSE DEL FONDO DECENTRATO DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER L'ANNO 2021	88.414,60
- di cui provenienti dalla PARTE STABILE del fondo:	40.913,56		- di cui provenienti dalla PARTE STABILE del fondo:	40.985,32
- di cui provenienti dalla PARTE VARIABILE del fondo:	47.429,28		- di cui provenienti dalla PARTE VARIABILE del fondo:	47.429,28
DETTAGLIO RISORSE DI PARTE VARIABILE DEL FONDO DECENTRATO PER L'ANNO 2021				

Comune di Poggio Renatico - Prot. n. 0017268 del 14/10/2022

DESCRIZIONE VOCE DI INCREMENTO P.TE VARIABILE PREVISTA DAL CCNL 2016 - 2018 E ALTRE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI		FINANZIAMENTO 2021 (PREVENTIVO)		
Art. 67, co.3 - Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: indennità ICI -IMU	-	-		
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi (DAL 2018)	25.000,00	25.000,00		
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per progettazione interna (D.Lgs. 163/2006)	-	-		
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per accertamenti Imu e TARI (art. 1, co. 1091 L. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019)	2.500,00	2.500,00		
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Compensi Istat per censimento	335,09	335,09		
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Art. 1 comma 870 legge n. 178/2020 – Risparmi buoni pasto	120,72	120,72		
Art. 67, co.3 -Lett. d) CCNL 16-18 importi una tantum corrispondenti a frazione di RIA (calcolati su misura parti mensilità residue dopo la cessazione)	566,28	566,28		
Art. 67, co.3 Lett. e) CCNL 16 -18 Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti da applicazione disciplina straordinaria: importo nel fondo anno successivo	2.901,97	2.901,97		
Art. 67, co.3 -Lett. h) CCNL 16-18 importo risorse stanziato ai sensi comma 4: 1,2 M.S. 1997 (con riduzione per superamento limiti di cui all'art. 23 c. 2 d.lgs 75/2017)	16.005,22	16.005,22		
Art. 67, co.3 -Lett. i) CCNL 16-18 importo risorse stanziato ai sensi comma 5,lett. b): trattamenti accessori per conseguimento obiettivi innovativi o anche di mantenimento definiti in piano performance o altri strumenti di programmazione	-	-		
TOTALE PARTE VARIABILE POSTA AD INCREMENTO DEL FONDO 2021	47.429,28		TOTALE	47.429,28
		-		
QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA DEGLI UTILIZZI DELLA PARTE DISPONIBILE DEL FONDO 2021 ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SECONDO I CRITERI del CCDI 2019/2021 E CCDI 2020/2021 - finanziata con la parte stabile del fondo			QUANTIFICAZIONE CONSUNTIVA UTILIZZI PARTE DISPONIBILE DEL FONDO 2021 FINANZIATA CON PARTE STABILE	
DESCRIZIONE VOCE DI IMPIEGO DEL FONDO DI PARTE STABILE ANNO 2021 A PREVENTIVO			DESCRIZIONE VOCE DI IMPIEGO DEL FONDO DI PARTE STABILE ANNO 2021 A CONSUNTIVO CON INDENNITA' DIVISE	
PROIEZIONE 2021				

	TOTALE	TOTALE
Art.9, lett. B) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Condizione Lavoro (art. 70-bis CCNL 16-18) - attività esposte a rischi e pertanto pericolose o dannose per la salute (lett. b)	1.600,00	984,64
Art.9, lett. B) - CCDI 2019/21 - Indennità di Condizione Lavoro (art. 70-bis CCNL 16-18) - attività implicanti il maneggio di valori (lett. c)	1.400,00	903,96
Art.9, lett. C) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Turno (art. 23 CCNL 16 - 18)	13.000,00	8.844,70
Art.9, lett. D) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Reperibilità (art. 24 CCNL 16-18)	0,00	0,00
Attività prestata in giorni festivi/riposi compensativi/maggiorazione oraria - art. 24 CCNL 2000 - e Art. 9, lett. E) - CCDI 2019-2021	900,00	673,45
Art.9, lett.F.a) - CCDI 2019/21 - Indennità di Specifiche Responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 16-18)	1.000,00	160,49
Art. 9, lett. F.b) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Specifiche Responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 16-18) personale con qualifica Ufficiale di stato civile e Ufficiale elettorale	1.200,00	1.200,00
Art.9, Lett. G.1) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Servizio Esterno P.M. (art. 56-quinquies CCNL 16-18)	4.800,00	2.928,00
Art.9, lett. G.2) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Funzione P.M. (art. 56-sexsies CCNL 16-18) - Sostituto P.O. Sett. P.M.	1.200,00	900,00
Art.12 - CCDI 2019 - 2021 - Progressioni Economiche Orizzontali da effettuare con decorrenza 01/01/2020 (*)	8.850,00	7.407,34
TOT. QUANTIFICAZIONE UTILIZZO P.TE STABILE DEL FONDO 2021 DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2019/21 (4)	33.950,00	24.002,58
(*)la somma è presunta e sarà utilizzata per l'anno 2021 per max il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura		
QUANTIFICAZIONE DEGLI UTILIZZI DEL FONDO 2021 DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2019 - 2021 - finanziata con la parte variabile del fondo		
DESCRIZIONE VOCE DI IMPIEGO DEL FONDO DI PARTE VARIABILE L'ANNO 2021	FINANZIAMENTO 2021 (PREVENTIVO)	PROIEZIONE 2021 SECONDO CRITERI CCDI 2019 - 2021
		CONSUNTIVO 2021
Art.9, lett. H.3) - CCDI 2019/21 - Conseguimento obiettivo dell'ente: "Servizi di vigilanza e di viabilità prestati dal personale appartenente al corpo di P.M. (finanziamento attraverso risorse di cui all'art. 67, co. 3 lett. H CCNL 16-18)		3.000,00
Art. 67, co.3 - Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: indennità ICI		0,00
		3.000,00
		0,00

0017468 del 14-10-2022
Comune di Poggioreale

La quota di progressioni attribuite da sono confluite in voce "Differenziali posizioni economiche attribuite in precedenti incrementi degli incrementi posizioni economiche da nuovo C

Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per progettazione interna (D.Lgs. 163/2006)	0,00	0,00
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per accertamenti Imu e TARI (art. 1, co. 1091 L. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019)	2.500,00	2.500,00
Art.9, lett. J) - CCDI 2019/21 - Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi ISTAT	335,09	39,17
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi (DAL 2018)	25.000,00	0,00

TOT. QUANTIFICAZIONE UTILIZZO P.TE VARIABILE DEL FONDO 2021 DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2019/21 (5)	30.835,09	5.539,17
---	------------------	-----------------

TOT. QUANTIFICAZIONE GENERALE DELL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021: (3+4+5)	157.662,41	122.347,31
--	-------------------	-------------------

DISPONIBILITA' PER PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE	23.557,75	33.329,39
--	------------------	------------------

- di cui da parte stabile:	6.963,56	16.982,74
----------------------------	----------	-----------

- di cui da parte variabile:	16.594,19	16.346,65
------------------------------	-----------	-----------

QUANTIFICAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68, CO. 3 DEL CCNL 2016 - 2018) - importo non superiore al 30% della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte stabile del fondo	2.089,07	5.094,82
---	-----------------	-----------------

QUANTIFICAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68, CO. 3 DELL. B CCNL 2016 - 2018) - in via preventiva pari al 84,69% nel 2021 della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte variabile oltre ad un importo non inferiore al 70% della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte stabile per tale anno	21.468,68	28.234,57
--	------------------	------------------

TOT. UTILIZZO DEL FONDO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L' ANNO 2021	181.220,16	181.220,16
--	-------------------	-------------------

TOTALE RISORSE DEL FONDO DECENTRATO 2021 STANZIATE E NON UTILIZZATE DA PORRE AD INCREMENTO PER L'ANNO SUCCESSIVO:	0,00	0,00
--	-------------	-------------

PROIEZIONE IMPIEGO DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO 2022

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

Residui al n. somme vin e non erog economie B di euro 247, Comune di Poggio Renatico Pr. 007468 del 14-10-2022

a quadratur del mancat delle risorse

DETTAGLIO VOCI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE	
	ANNO 2022
1) TOTALE FONDO DECENTRATO DI PARTE STABILE (AL NETTO DELLE DECURTAZIONI CONSOLIDATE)	134.359,76
2) TOTALE FONDO DECENTRATO DI PARTE VARIABILE (AL NETTO DELLE DECURTAZIONI CONSOLIDATE)	48.126,99
TOTALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE COSTITUITO PER L'ANNO 2022(1+2)	182.486,75

Determinazione delle risorse del fondo decentrato di parte stabile 2022 ESCLUSE dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 68, comma 1 CCNL 2016 - 2018

DETTAGLIO VOCI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE	
	ANNO 2022
1) Differenziali di posizioni economiche attribuite in anni precedenti comprensive degli incrementi delle posizioni economiche da nuovo CCNL 2016 - 2018	76.947,58
2) Indennità di comparto, Art. 33, comma4 Lett. b) e C) CCNL 22/01/2004	17.928,15
3) Indennità personale educativo asili nido (art.31,co.7 CCNL 14/9/00 e art. 6 CCNL 5/10/01)	-
4) indennità riconosciute al personale ex 8 ^a qualifica e non titolare di posizione organizzativa	-
3) TOTALE PREVISIONE DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022	94.875,73
TOTALE DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE PER L'ANNO 2022 (1+2-3)	87.611,02
- di cui provenienti dalla PARTE STABILE del fondo:	39.484,03
- di cui provenienti dalla PARTE VARIABILE del fondo:	48.126,99

DETTAGLIO RISORSE DI PARTE VARIABILE DEL FONDO DECENTRATO PER L'ANNO 2022

DESCRIZIONE VOCE DI INCREMENTO P.TE VARIABILE PREVISTA DAL CCNL 2016 - 2018 E ALTRE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI	
	ANNO 2022
Art. 67, co.3 - Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: indennità ICI -IMU	-
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi (DAL 2018)	25.000,00
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per progettazione interna (D.Lgs. 163/2006)	-
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per accertamenti Imu e TARI (art. 1, co. 1091 L. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019)	6.000,00
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Compensi Istat per censimento	2.000,00

Comune di Poggio Renatico Prot. n. 0017468 del 14-10-2022

Art. 67, co.3 -Lett. d) CCNL 16-18 importi una tantum corrispondenti a frazione di RIA (calcolati su misura parti mensilità residue dopo la cessazione) (soggetta al limite)	131,28
Art. 67, co.3 Lett. e) CCNL 16 - 18 Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti da applicazione disciplina straordinario: importo nel fondo anno successivo	1.538,70
Art. 67, co.3 -Lett. h) CCNL 16-18 importo risorse stanziato ai sensi comma 4: 1,2 M.S. 1997 (con riduzione per superamento limiti di cui all'art. 23 c. 2 d.lgs 75/2017 - soggetta al limite)	13.457,01
Art. 67, co.3 -Lett. i) CCNL 16-18 importo risorse stanziato ai sensi comma 5,lett. b): trattamenti accessori per conseguimento obiettivi innovativi o anche di mantenimento definiti in piano performance o altri strumenti di programmazione	-
TOTALE PARTE VARIABILE POSTA AD INCREMENTO DEL FONDO 2022 (sia soggetta a limite che non)	48.126,99
QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA DEGLI UTILIZZI DELLA PARTE DISPONIBILE DEL FONDO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2022- finanziata con la parte stabile del fondo	
DESCRIZIONE VOCE DI IMPIEGO DEL FONDO DI PARTE STABILE ANNO 2022	PROIEZIONE ANNO 2022 SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2019 - 2021 UTILIZZATO ANCHE NEL 2022 PER ULTRATTIVITA' DEL CONTRATTO IN ATTESA DEL NUOVO CCDI 2019-2021
Art.9, lett. B) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Condizione Lavoro (art. 70-bis CCNL 16-18) - attività esposte a rischi e pertanto pericolose o dannose per la salute (lett. b)	1.566,72
Art.9, lett. B) - CCDI 2019/21 - Indennità di Condizione Lavoro (art. 70-bis CCNL 16-18) - attività implicanti il maneggio di valori (lett. c)	1.626,24
Art.9, lett. C) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Turno (art. 23 CCNL 16 - 18)	12.500,00
Art.9, lett. D) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Reperibilità (art. 24 CCNL 16-18)	0,00
Attività prestata in giorni festivi/riposi compensativi/maggiorazione oraria - art. 24 CCNL 2000 - e Art. 9, lett. E) - CCDI 2019-2021	950,00
Art. 17 CCDI 2016- 2018 e Art.9, lett.F.a) - CCDI 2019/21 - Indennità di Specifiche Responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 16-18)	4.200,00
Art. 9, lett. F.b) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Specifiche Responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 16-18) personale con qualifica Ufficiale di stato civile e Ufficiale elettorale	1.200,00
Art.9, Lett. G.1) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Servizio Esterno P.M. (art. 56-quinquies CCNL 16-18)	4.000,00
Art. 17 CCDI 2016-2018 e Art.9, lett. G.2) - CCDI 2019-2021 - Indennità di Funzione P.M. (art. 56-sexsies CCNL 16-18) - Sostituto P.O. Sett. P.M.	400,00
Art.12 - CCDI 2019 - 2021 - Progressioni Economiche Orizzontali da effettuare con decorrenza 01/01/2022 (*)	5.300,00

TOT. QUANTIFICAZIONE UTILIZZO P.TE STABILE DEL FONDO 2022 DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2019/21 (4)	31.742,96
(*)la somma è presunta e sarà utilizzata per l'anno 2022 per max il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura	
QUANTIFICAZIONE DEGLI UTILIZZI DEL FONDO 2022 DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2019-2021 - finanziata con la parte variabile del fondo	
DESCRIZIONE VOCE DI IMPIEGO DEL FONDO DI PARTE VARIABILE PER L'ANNO 2022	ANNO 2022
Art.9, lett. H.3) - CCDI 2019/21 - Conseguimento obiettivo dell'ente: "Servizi di vigilanza e di viabilità prestati dal personale appartenente al corpo di P.M. (finanziamento attraverso risorse di cui all'art. 67, co. 3 lett. H CCNL 16-18)	3.000,00
Art. 67, co.3 - Lett. C) CCNL 16- 18 risorse derivanti da disposizioni di legge: indennità ICI	-
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per progettazione interna (D.Lgs. 163/2006)	-
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per accertamenti Imu e TARI (art. 1, co. 1091 L. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019)	6.000,00
Art.9, lett. J) - CCDI 2019/21 - Art. 67, co.3 -Lett. C) <u>CCNL 16-18</u> risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi ISTAT	2.000,00
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16 -18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi (DAL 2018)	25.000,00
Art. 67, co.3 Lett. e) CCNL 16 - 18 Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti da applicazione disciplina straordinario: importo nel fondo anno successivo	-
TOT. QUANTIFICAZIONE UTILIZZO P.TE VARIABILE DEL FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2019/21 (5)	36.000,00
TOT. QUANTIFICAZIONE GENERALE DELL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022: (3+4+5)	162.618,69
DISPONIBILITA' PER PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE	19.868,06
- di cui da parte stabile:	7.741,07
- di cui da parte variabile:	12.126,99
QUANTIFICAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68, CO. 3 DELL. A CCNL 2016 - 2018) - importo non superiore al 30% della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte stabile del fondo	2.322,32

QUANTIFICAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68, CO. 3 DELL. B CCNL 2016 - 2018) - in via preventiva pari al : 80,17 % nel 2022 della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte variabile oltre ad un importo non inferiore al 70% della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte stabile per l'anno 2022	17.545,74
TOT. UTILIZZO DEL FONDO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022	182.486,75
TOTALE RISORSE DEL FONDO DECENTRATO 2022 STANZIATE E NON UTILIZZATE DA PORRE AD INCREMENTO PER L'ANNO SUCCESSIVO:	0,00
DIMOSTRAZIONE RISPETTO DELL'ART. 68, COMMA 3 DEL CCNL 2016 - 2018 DELLA PROIEZIONE DELL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022	
Dotazioni di parte variabile al netto degli incrementi di cui al comma 3 dell'art. 67 lett. c), f) e g) del CCNL 2016 - 2018 di cui si richiede il rispetto sull'utilizzo:	15.126,99
Impiego prevalente della parte variabile agli utilizzi del comma 2, art. 68 CCNL 2016 - 2018 pari al 19,83% nel 2022, della parte variabile del fondo	3.000,00
Impiego della parte variabile per premi correlati alla performance individuale (almeno il 30% della parte variabile) (effettivi pari: 80,17% nel 2022)	12.126,99

Il presente confronto è effettuato sui dati a consuntivo dei fondi per gli anni precedenti, avendo l'ente già provveduto all'erogazione di tutte le voci di costo previste; mentre si riporta la quantificazione a preventivo di utilizzo del fondo per l'anno 2022 attualmente costituito in conformità con le disposizioni contenute nella presente ipotesi di contratto integrativo ed accordo per l'anno 2022, nel rispetto dei regolamenti incidenti sull'utilizzo del fondo, ad oggi vigenti.

Come già evidenziato nella presente relazione eventuali risparmi che si verranno a determinare al termine dell'esercizio successivamente alla data di stipula del presente contratto sui singoli istituti saranno destinati totalmente al finanziamento dei premi correlati alle performance del personale, fatta eccezione per le risorse aggiuntive stanziare:

- ai sensi delle diverse fattispecie contemplate dalla Lett. c) dell'art. 67, comma 3 del CCNL 2016 – 2018;

le quali, qualora non fossero effettivamente impiegate durante il periodo di riferimento, costituiranno economia di bilancio.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Il Fondo per la contrattazione integrativa definisce “limiti di spesa” sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le “destinazioni” fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative “risorse” fisse aventi carattere di certezza e stabilità) o alcune risorse con vincolo di destinazione.

Tali limiti sono stati presidiati dall'Amministrazione nella fase programmatica della gestione e devono essere rispettati nelle verifiche a consuntivo.

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate, oggetto di certificazione, sono imputate al Livelli 1 – Spese correnti, Livello 2 – 101 “Redditi da lavoro dipendente” che identifica il macroaggregato del bilancio “armonizzato” degli enti locali. Anche per le somme poste ad incremento della parte variabile del fondo a titolo di progettazioni interne che si prevede di liquidare durante le rispettive annualità e che trovano adeguata copertura, come previsto dalla normativa vigente, all’interno dei capitoli di spesa previsti per i singoli lavori/forniture, l’ente risulta aver istituito gli appositi capitoli di bilancio di entrata corrente (codifica di bilancio: 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”,) e spesa corrente (Macroaggregato: 101 “Redditi da lavoro dipendente”) per l’effettuazione del regolarizzo contabile richiesto dal principio contabile n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Sia in fase programmatoria che durante la gestione dell’esercizio l’ufficio personale svolge costantemente controlli e verifiche in merito alla spesa riconducibile al Fondo, al fine di non superare il limite di spesa determinato dal fondo stesso.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Dagli atti di costituzione del fondo per l’anno 2022 e dalle tabelle riportate nella presente relazione si evince il rispetto del fondo risorse decentrate per l’ annualità 2022 e più in generale di tutto il trattamento accessorio destinato al personale del Comune di Poggio Renatico del limite di spesa fissato del comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs. 75/2017, che prevede come limite di riferimento l’importo destinato a tale titolo nell’anno 2016.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

L’ammontare complessivo del fondo ed i relativi oneri previdenziali e fiscali è coperto dagli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 – 2024 a valere sugli stanziamenti previsti delle medesime annualità.

Le somme sono per la parte preventivamente individuabile, distribuite negli stanziamenti delle Missioni e Programmi di competenza, mentre per la parte della quale a priori non si conoscono i beneficiari derivante anche dal processo di valutazione, sono allocate ad apposito capitolo della Missioni 01, Programma 11: altri servizi generali, del bilancio.

Pertanto i fondi necessari per l’erogazione delle risorse ricomprese nel fondo decentrato integrativo di parte economica per gli anni 2022-2024, comprensive di oneri riflessi c/ente e IRAP , sono stati previsti all’interno del Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16/12/2021 con regolare prenotazione di impegno nel 2022 ai competenti capitoli di spesa del personale che di seguito si elencano riclassificati secondo la contabilità armonizzata:

- capitoli: 12105-12106-12715– Retribuzione , oneri riflessi e irap personale ufficio segreteria;
- capitoli: 13105-13106-13715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale ufficio ragioneria;
- capitoli: 14105-14106-14715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale ufficio tributi;
- capitoli: 14130-14106-14715- Retribuzione , oneri riflessi e irap compensi incentivanti ICI /IMU ufficio tributi;
- capitoli: 15130-15106-15715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale ufficio gestione beni patrimoniali;
- capitoli: 16105-16106-16715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale ufficio lavori pubblici
- capitoli: 16130 – Incentivi funzioni tecniche personale;
- capitoli: 17130-17106-17715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale servizi demografici;
- capitoli: 111130-111106-111715- Retribuzione , oneri riflessi e irap compensi incentivanti personale ;
- capitoli: 31105-31106-31715 - Retribuzione , oneri riflessi e irap personale polizia municipale;
- capitoli: 46105-46106-46715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale assistenza scolastica;

- capitoli: 81105-81106-81715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale servizio edilizia;
- capitoli: 92105-92106-92715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale servizio ambiente ;
- capitoli: 1005105-1005106-1005715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale servizio viabilità ;
- capitoli: 1005105-1005106-1005715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale servizio illuminazione pubblica;
- capitoli: 1207105-1207106-1207715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale servizio assistenza alla persona;
- capitoli 2003112 – 2003113 – 2003716 – Accantonamento Fondo rinnovi contrattuali, oneri riflessi e irap.

Non si segnalano oneri diretti o indiretti privi di copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Ragioneria
Bilancio Economato Personale
Dott.ssa Daniela Bonifazzi
(firmato digitalmente)